

## ***Il senatus consultum de Bacchanalibus: l'epigrafe e le sue disposizioni***

### **I. Introduzione**

Come scriveva Cesare Cantù nel 1845 il *Senatus consultum de Bacchanalibus*<sup>1</sup> va annoverato «tra le più considerevoli e rinomate iscrizioni classiche»<sup>2</sup>. Il testo epigrafico inciso su una lastra bronzea venne alla luce nel 1640<sup>3</sup> durante l'esecuzione dei lavori per le fondamenta del palazzo Cigala a Tiriolo (CZ), piccolo centro montano situato su un'altura amena da cui è possibile ammirare sia il mar Ionio che il mar Tirreno.

Sin dalla data del suo ritrovamento la *tabula*, contenente disposizioni e limiti relativi allo svolgimento dei Bacchanali, calamitò l'attenzione di studiosi ed eruditi sia italiani che stranieri, divenendo oggetto di traduzioni e approfondimenti<sup>4</sup>. Nel 1729, in particolare, il testo veniva tradotto e commentato dall'eminente epigrafista napoletano Matteo Egizio<sup>5</sup>, autore di una sua dettagliata *explicatio* e di un ampio studio, basato sull'analisi delle fonti classiche e relativo allo sviluppo dei rituali bacchico/dionisiaci, a cui gli studiosi successivi faranno spesso riferimento.

La *tabula* bronzea, donata nel 1727 dal nipote<sup>6</sup> del principe Giovan Battista

<sup>1</sup> CIL. I.196 = CIL.I<sup>2</sup>.581 = CIL.X.104 = ILLRP.511 = ILS.18 = FIRA.I<sup>2</sup>.30.

<sup>2</sup> Insieme alla *Tabula Traiana*, alle *Tabulae Eugubinae*, ed altre, in C. Cantù, *Dei monumenti di archeologia e belle arti per illustrazione alla sua Storia Universale*, Vol. unico, Torino 1845, 289-290.

<sup>3</sup> Sebbene l'anno del suo rinvenimento indicato dalla generalità degli studiosi sia il 1640, l'Isnardi precisa che la scoperta avvenne nel 1627 e la donazione all'imperatore nel 1640. Cfr. G. Isnardi, *Frontiera calabrese*, Napoli 1965, 186.

<sup>4</sup> Per una ricostruzione delle prime informazioni ed osservazioni sull'epigrafe e sul testo del S.C. riportate da eruditi e storici italiani e stranieri nel corso del Settecento e dell'Ottocento, si veda D. Tarditi, *La scoperta del Senatus consultum de Bacchanalibus nei primi resoconti, manoscritti e diari di viaggio*, in *Rogierius* 18, n. 1, Gennaio-Giugno 2015, Soriano Calabro, 11-32.

<sup>5</sup> M. Egizio, *Senatusconsulti de Bacchanalibus sive aeneae vetustae tabulae Musei Caesari Vindobonensis explicatio*, Napoli 1729.

<sup>6</sup> Cfr. G. De Freddy, *Descrizione della città, sobborghi e vicinanze di Vienna divisa in tre parti con annotazioni storiche ed erudite* 1, Vienna 1800, 247: «Informato Carlo VI, grand'estimatore d'antichità, di questo raro monumento fece col mezzo del cavaliere Nicolò Garelli allora I.R. Bibliotecario annunziare al possessore il desiderio di acquistarlo. Questi che era appunto nipote del mentovato Principe, fatta dapprima ornare questa tavola d'una ricca cornice di metallo dorato, la trasmise in dono a Cesare, come consta dalla di lui lettera scritta da Napoli in data 16 agosto 1727 al suddetto Cavalier Garelli conservata in originale nella I.R. Biblioteca». Cfr. sul tema, I. Calabi Limentani, *Epigrafia latina*, Bologna 1997<sup>4</sup>, 98.

”  
”  
”  
”

FQKEQF G<sup>2</sup>32084: 7 1k44624994c9r 79”

Cigala all'imperatore Carlo VI, venne inviata a Vienna, dove si trova ancor oggi esposta nel Kunsthistorisches Museum<sup>7</sup>, ma non per questo cessò di attrarre l'interesse degli storici che, incuriositi<sup>8</sup> probabilmente anche dalle circostanze casuali in cui avvenne la scoperta, continuarono a dedicare ad essa studi ed analisi.

L'attenzione riservata all'iscrizione, risalente al 186 a.C. e contenente la proibizione della celebrazione di Baccanali nell'*ager Teurano*, non scemerà così nel corso del Settecento, dell'Ottocento e durante il secolo scorso. Ne sono testimonianza il numero ingente di pubblicazioni ed articoli scientifici dedicati al provvedimento, interessante non solo per l'epoca cui risale e per l'ottimo stato di conservazione dell'epigrafe quanto soprattutto per il suo contenuto, essendo l'unico esemplare sull'argomento ritrovato, nonché per le forme arcaiche del latino in esso presenti. Costituisce inoltre il più antico S.C. pervenutoci e «forse anche quello di maggior interesse per la storia della lingua latina»<sup>9</sup>.

In questa sede pertanto, traducendo il S.C., ci si soffermerà maggiormente su alcuni suoi passi più discussi e problematici sui quali gli studiosi hanno nel tempo appuntato la loro attenzione, formulando diverse opinioni.

Analizzando criticamente il testo, saranno messe in risalto ed evidenziate le sue particolarità ed i suoi peculiari caratteri stilistici e grafici, approfondendo gli aspetti più significativi del suo contenuto, valutati nell'indispensabile confronto con le fonti classiche sul tema. A questo proposito soprattutto l'opera di Tito Livio, fondamentale e centrale, che ha immortalato l'episodio storico, permetterà un più esaustivo inquadramento della questione in rapporto alle vicende precedenti e successive alla data della sua emanazione.

Risulterà evidente come il *Senatus consultum de Bacchanalibus* costituisca un testo singolare non solo per le sue forme lessicali e grammaticali, ma soprattutto per le disposizioni precise e rigorose che lo compongono.

Il provvedimento inciso riveste inoltre una certa importanza perché testimonia, esempio unico in tal senso, la presenza e la celebrazione di Baccanali in area brettia, consentendo di osservare da una particolare angolatura il potere di disposizione degli organi centrali romani nei confronti degli adepti celebranti i Baccanali nell'*ager Teuranus*.

<sup>7</sup> Una riproduzione del S.C. si trova dal 1969 a Tiriolo, ospitata nei locali dell'*Antiquarium* civico.

<sup>8</sup> «Una delle più curiose ed interessanti memorie dell'antichità» lo definì A. Fava ne *Il Mondo*, Museo scientifico, letterario ed artistico, Anno II, Torino 1840, 64.

<sup>9</sup> A. D'Ors, *Letteratura giuridica*, in *Introduzione allo studio della cultura classica: Linguistica e filologia* 2, Milano 1973, 123.

## II. *Il lessico e la grammatica*

Oltre al *S.C.* vero e proprio, riprodotto in parte<sup>10</sup>, la *tabula* contiene un'epistola (o un editto) dei consoli romani ai magistrati locali con dettagliate istruzioni perché ad esso venisse data esecuzione: si tratta di una serie di divieti e prescrizioni emanati dall'autorità centrale e miranti ad ottenere la severa punizione dei partecipanti ai Bacchanali, che in questo caso sappiamo si tenevano anche in un territorio distante molte miglia da Roma, nell'*agro Teurano* appunto. «Il provvedimento ispirato da Catone<sup>11</sup>, vedeva infatti nei culti bacchici, importati a Roma dalla Magna Grecia, un sovvertimento dei tradizionali<sup>12</sup> valori morali e sociali della *res publica*»<sup>13</sup> tradendo, «al di là delle ragioni invocate di ordine pubblico», il contrasto tra i conservatori e la corrente filoellenica, rappresentata dagli Scipioni<sup>14</sup>. Esso «vietava con pene severissime, a pochi anni dalla conclusione della seconda guerra punica e della connessa romanizzazione, i culti orientali che dal Mezzogiorno s'erano trasferiti a Roma, probabilmente ad opera di prigionieri: simbolo della politica romana tendente ad eliminare ogni traccia di coagulo socioculturale all'interno delle civiltà fiorite nella Calabria»<sup>15</sup>.

La lamina, di forma quadrangolare, assume dunque un certo rilievo non solo perché costituisce un esemplare molto ben conservato di *S.C.* di epoca repubblicana, ma anche perché essa è iscritta nei caratteri della lingua latina arcaica, con idioma tipico della cancelleria senatoria come si desume dall'ortografia che è «quella ufficiale in arretrato con quella corrente»<sup>16</sup>. Il latino usato in ambito po-

<sup>10</sup> Cfr. sul tema V. Arangio Ruiz, *Storia del diritto romano*, Napoli 1964<sup>7</sup> (rist. Napoli 2006), 212.

<sup>11</sup> Eppure Catone aveva ricevuto insegnamenti pitagorici a Taranto nel 209 a.C., ed i suoi figli erano stati educati da schiavi greci. Cfr. E.S. Gruen, *The Hellenistic World and the Coming of Rome* 1, Berkeley-Los Angeles-London 1984, 257.

<sup>12</sup> Cic. *de leg.* 2.40: *De quocum<que> consulerent Athenienses Apollinem Pythium, quas potissimum religiones tenerent, oraculum editum est 'eas quae essent in more maiorum'. Quo cum iterum venissent maiorumque morem dixissent saepe esse mutatum, quaesissentque quem morem potissimum sequerentur e variis, respondit 'optimum'. Et profecto ita est ut id habendum sit antiquissimum et deo proximum, quod sit optimum*: «Consultando gli Ateniesi Apollo Pizio su quali culti dovessero di preferenza mantenere, fu reso l'oracolo: quelli che erano nel costume degli antenati». E ritornandovi essi e facendo presente che il costume si era molte volte mutato e chiedendo quale costume tra i diversi dovessero soprattutto seguire, rispose: 'l'ottimo'. Ed è esattamente così: che deve aversi sia antichissimo e prossimo a dio, quello sia l'ottimo». Cicero, *de Legibus*, trad. di F. Cancelli, *Studia Juridica* 87, Roma 2008<sup>3</sup>, 139.

<sup>13</sup> A. Metro, *Le fonti di cognizione del diritto romano*, Messina 1997<sup>9</sup>, 46.

<sup>14</sup> A. La Penna, C. Moreschini, *Senatusconsulto contro i Bacchanali*, in Id., *Fontes antiqui: antologia di documenti e autori antichi per lo studio delle civiltà medio-orientali e classiche* 2, Roma 1969, 66-68.

<sup>15</sup> A. Placanica, *Storia della Calabria: dall'antichità ai giorni nostri*, Catanzaro 1993, 55.

<sup>16</sup> V. Pisani, *Manuale storico della lingua latina*, Torino 1950, 20.

litico pertanto, come sottolineano Cuzzolin e Haverling, era ben diverso, molto conservatore, se raffrontato con quello a noi noto da fonti letterarie dello stesso periodo<sup>17</sup>.

Alcuni arcaismi in esso contenuti, come ha osservato il Bruhl<sup>18</sup>, sono artificialmente costruiti seguendo false etimologie. Pur registrandosi infatti tra il III e II secolo a.C. una rapida evoluzione della fonetica, a questa non seguirono sempre i «relativi adattamenti grafici sia per la forza della tradizione e sia (come nel caso del *Senatus consultum de Bacchanalibus*) per un deliberato proposito di arcaizzare», aspetto questo «ben comprensibile nelle sfere sacrali del culto e della legge»<sup>19</sup>.

Si notano nel testo la presenza di verbi ausiliari di altri verbi (es. il verbo *velle*, volere, ricorre in diversi passi del decreto), l'uso del pronome neutro plurale *ea* come articolo, forme sintetiche della coniugazione decomposte dai verbi *habere*, *esse*, *velle*, usati come ausiliari<sup>20</sup>.

Le consonanti doppie non sono riportate e si riconoscono alcune forme originarie (come i dittonghi *-ei* e *-oi*, il genitivo della II declinazione in *-um* anziché in *-orum*, e l'ablativo con la *-d* finale<sup>21</sup>).

Nel provvedimento compaiono alcuni termini che non trovano corrispondenza in una pronuncia contemporanea (*Duelonai* = *Bellonae*: di Bellona; *co-moinem* = *communem*: comune) ed altri che potrebbero essere espressione di un dialetto parlato fuori Roma (*arvorsum* = *adversum*); emerge pertanto il ricorso ad un tipo di lingua della quale troviamo ben pochi esempi in testi dello stesso periodo, come il *De agri cultura* di Catone: aspetti questi che, uniti al carattere allitterativo e ripetitivo delle sue disposizioni, appaiono più stilistici che sintattici come spesso si rileva nel caso di una lingua ufficiale stereotipata<sup>22</sup>.

<sup>17</sup> P. Cuzzolin, G. Haverling, *Syntax, sociolinguistics and literary genres*, in P. Baldi, P. Cuzzolin (ed.), *New Perspectives on Historical Latin Syntax 1, Syntax of the Sentence*, Berlin-New York 2009, 43-44.

<sup>18</sup> A. Bruhl, *Liber Pater: Origine et expansion du culte dionysiaque a Rome et dans le monde romain*, Paris 1953, 103. Cfr. A. Meillet, *Esquisse d'une histoire de la langue latine*, Paris 1967, 7<sup>a</sup> ed. (1928), 120, e A. Ernout, *Recueil de textes latins archaïques*, Paris 1957, 60 nt. 126.

<sup>19</sup> M. Zuffa, *La tutela, la ricerca, l'organizzazione archeologica a Rimini dal 1800 ai giorni nostri*, in Id., *Scritti di archeologia*, Roma 1982, 424 [già in (a c. di) P.G. Pasini-M. Zuffa, *Storia di Rimini dal 1800 ai giorni nostri* 3, Rimini 1978, 224].

<sup>20</sup> C.C. Fauriel, *Dante e le origini della lingua e della letteratura italiana* 2, I vers. ital. con note di G. Ardizzone, A. Russo, Palermo 1856, 341.

<sup>21</sup> Cfr. A. Degrassi, *Il collegio di cinque questori della colonia latina di Paestum*, in Aa.Vv., *Gli Archeologi italiani in onore di Amedeo Maiuri*, Centro studi Ciociaria, Cava dei Tirreni 1965, 165, dove a proposito del *SC. de Bacchanalibus* si legge che si tratta dell'«ultima iscrizione datata in cui ricorre l'ablativo singolare in -d».

<sup>22</sup> Cuzzolin, Haverling, *Syntax, sociolinguistics* cit. 43-44. Cfr. P. Baldi, *The Foundations of Latin*, Berlin-New York 2002, 208-213.

Studi dottrinari più recenti hanno messo in evidenza altri elementi interessanti: gli spazi lasciati in bianco per sottolineare le diverse articolazioni del decreto<sup>23</sup>, la corrispondenza tra alcuni sostantivi e verbi presenti sia nell'epigrafe che nel testo liviano<sup>24</sup> (*coniurare/conioura[se]*), la maggiore ricorrenza nei dittonghi di *-ai* (per es. in *aiquom, tabelai*), forma più antica in luogo di *-ae*, che pure è qui presente, ed anzi rappresenta la «prima attestazione datata [di questo uso]»<sup>25</sup>.

Ne consegue la conservazione di *-ai* negli esiti della declinazione dei temi in *-a e*, analogamente, forse nell'accusativo neutro plurale del dimostrativo *haice*, fatta eccezione che nel caso di *aedem*.

Vi si ritrova l'uso dell'accusativo per indicare il moto a luogo con nomi di città, nel suo più antico valore spaziale (*Romam*), non riscontrabile invece nelle denominazioni divenute di uso frequente di regioni e grandi isole, potendosi infatti osservare che, con l'ingrandirsi della sfera d'azione di Roma, era poi intervenuta la costruzione preposizionale<sup>26</sup>.

Ricorrono inoltre i casi ablativo e locativo usati per esprimere gli altri complementi di luogo (*-ubei*), ma si riconoscono pure alcuni errori materiali (*Sacanal* per *Bacanal*, *neiquis* per *-nequis*).

Si individuano nella disposizione autoritativa romana il mantenimento della desinenza in *-os* nel genitivo *senatuos* e la costruzione di *aliquid* con l'ablativo, elementi sintattici della più antica struttura della lingua latina.

Nell'opera incisa si osserva la presenza di forme come *sententiad* e *suprad*, evidenti manifestazioni del conservatorismo dell'ortografia ufficiale<sup>27</sup>.

Vi si constata poi l'uso dell'avverbio *ibi*, scritto nella forma originaria *ibei*, che non compare invece mai nelle iscrizioni funerarie di epoca repubblicana, ma solo nel *S.C. de Bacchanalibus* ed in alcuni testi di leggi<sup>28</sup>, ed il ricorrere nel documento di sinonimi e ripetizioni ridondanti che danno vita a singolari suoni prodotti dal cadenzato ritmo delle parole (*neve inter sed coniourase, neve comvovise neve conspondise neve compromesise velet*); ancora l'adozione della vocale *u* al posto della *i* in *nominus* (*nominis*), elemento tipico del latino più antico, così come la scelta di sostantivi e verbi (*ceivis, diecerent, inceideretis*) che

<sup>23</sup> Cfr. P. Paolucci, *Iscrizioni, epigrammi e frustuli*, in *Giornale italiano di filologia* 55, 2003, 286.

<sup>24</sup> Liv. 39.8.1; 39.13 *FIRA* I. 240,1.

<sup>25</sup> Cfr. D. Baldarotta, *Inscriptiones latinae liberae rei publicae*, in *Epigrafia, Actes du Colloque international d'epigraphie latine en mémoire de Attilio Degrossi pour la centenaire de sa naissance*, Rome 1991, 314.

<sup>26</sup> Pisani, *Manuale* cit. 20.

<sup>27</sup> M. Barchiesi, *Nevio Epico*, Padova 1962, 353.

<sup>28</sup> Cfr. I. Di Stefano Manzella, *Un'iscrizione sepolcrale romana datata con la seconda dittatura di Cesare*, in *Epigraphica* 34-36, Faenza 1972, 125.

non costituiscono grafie fonetiche che riflettano una pronuncia contemporanea ma, al contrario, grafie storiche<sup>29</sup>.

Alcune di queste osservazioni non erano sfuggite al Maffei che già nel 1727 nella sua *Istoria Diplomatica*<sup>30</sup> sottolineava alcune particolarità «dell'insigne monumento, anteriore a tutte le leggi», ricollegabili maggiormente «all'uso dei latini antichi».

Infine, le lettere mancanti nel testo vennero chiaramente individuate nella sua prima completa traduzione ed indicate per una maggiore comprensione generale proprio dall'Egizio<sup>31</sup>.

L'essere le istruzioni finali in lingua latina costituisce però certamente un elemento meno rilevante rispetto al fatto che non vi sia anche una traduzione osca, come ha osservato il Pailler<sup>32</sup>. Aspetto che suggerisce, come osservato dal Toynbee, che nel 186 a.C. «the population of the ager Teuranus consisted of Latin-speaking Roman settlers»<sup>33</sup>.

L'indicazione con cui si chiude il provvedimento, *in agro Teurano*, è inoltre incisa in caratteri più grandi del restante testo, distinguendosi oltre che per tale aspetto immediatamente riconoscibile e per essere il luogo a cui la disposizione era destinata, anche per essere evidentemente l'unica evidenza linguistica 'enotria', rilevabile «dalla forma più risalente del dittongo *-eu*, differente da quella "italica" in cui era mutato in *-ou*»<sup>34</sup>.

<sup>29</sup> M. Niedermann, *Elementi di fonetica storica del latino*, Bergamo 1948, 56.

<sup>30</sup> F.S. Maffei, *Istoria diplomatica* che serve d'introduzione all'arte critica in tal materia, Mantova 1727, 124-125: «Ora si ha nella stampa al secondo verso S.C. quali Senatus Consulto, è credibile non ci fosse il primo punto, e debba leggersi secondo la consueta formula *Scribendo adfuerunt*. Così i nomi non dovrebbero essere in figura di genitivi. Al quarto verso non *vera*, ma sarà stato *verba*. Ove si ha nella stampa in INDQVOLTOD, penso sarà stato nel metallo ENDO VOLGOD. *Endo* fu scritto per *in* nelle Dodici Tavole. L'aggiunger talvolta un *d* nel fine fu uso dei latini antichi: veggiamo in Plauto *med erga* per *erga me*. Ne parla Quintiliano; come ancora dell'*ei* per *i* all'uso Greco. E' osservabile il non raddoppiarsi mai lettera; *Iusit* per *iussit*. (...) Ho creduto bene segnare in margine alcune dichiarazioni: d'illustrare il monumento non era questo il luogo». Infatti l'autore, che rimarca la consultazione della sua trascrizione su carta non avendo dinnanzi la tavola bronzea, appose alcuni adeguamenti a margine del testo latino ivi riportato.

<sup>31</sup> De Freddy, *Descrizione della città* cit. 247-248.

<sup>32</sup> J.M. Pailler, *Bacchanalia, la répression de 186 av.- J.C. a Rome et en Italie: vestiges, imagés, traditions*, École Française de Rome, Rome 1988, 288.

<sup>33</sup> A. J. Toynbee, *Hannibal's Legacy, Rome and her neighbours after Hannibal's exit 2*, London-New York-Toronto 1965, 120, nt. 6.

<sup>34</sup> Cfr. L.R. Palmer, *The Latin Language*, London 1954 (rist. Norman, OK 1988), 44. Si veda pure F. Ribezzo, *Carattere eteroglotto dei toponimi sicani*, in *Revue internationale d'onomatistique* 1.1, 1949, 53. A. Garzya, *Lingua ed espressioni letterarie*, in G. Galasso, R. Romeo, *Storia del Mezzogiorno* 1.2, Roma 1994, 132: «All'enotrio risaliranno *Leticano-* per *Loucano*, (*ager*) *Teuranus*, per *Tu-* (in grafia greca per  $\Theta\omicron\upsilon\upsilon\omicron\iota\omicron$ )»; G. Devoto, *Storia della lingua di Roma* 23, Bologna 1940, 57.

Ma se la conservazione del dittongo *-eu* in *Teuranus* testimonia la persistenza di tradizione italiche, altri elementi, desunti dai risultati delle indagini archeologiche condotte *in loco* dal primo Soprintendente incaricato Silvio Ferri, combinano tale carattere onomastico teurinate con intonazioni di carattere «san-nito-italico-etrusco»<sup>35</sup>.

Certamente però in questa epigrafe «la forma espressiva non ha più ora quella petrosa secchezza tipica degli antichi contesti delle *leges regiae* o delle stesse leggi delle XII Tavole. Il periodare in sé è decisamente più ampio (...)»<sup>36</sup>.

Una forma linguistica che probabilmente proprio per la sua antichità venne definita dal De Freddy<sup>37</sup> addirittura come «un idioma latino assai rozzo» sebbene l'A. riconoscesse pure che la sua rarità e l'importanza del suo soggetto avrebbero dovuto spingere il lettore a conoscerne il tenore.

Studi recenti hanno inoltre evidenziato che il passaggio a>e del dittongo nel nome '*ager Teuranus*' lo renderebbe difficilmente isolabile dal toponimo a base *-Taur*, ricollegabile a *Teuranus* e *Tauranus*<sup>38</sup>, mentre la desinenza italica *-ano* ben si correla con due diversi antesuffissi riconducibili sia al greco che all'italico<sup>39</sup>. In ogni caso risulta importante l'ipotesi già intravista dal Pais<sup>40</sup> sul finire dell'800 e poi riproposta dall'Alessio<sup>41</sup> di una probabile derivazione del toponimo da *teuro=tauro*.

<sup>35</sup> C. Battisti, *Nuove osservazioni sulla grecità nella provincia di Reggio Calabria*, in *L'Italia dialettale* 6, 1930, 68-69. Vedi pure F. Ribezzo, *Preistoria, Protostoria e glottologia. Indoeuropei e preindoeuropei nel bacino del Mediterraneo*, in *Archivio glottologico italiano*, 35, 1950, 62: «Lat-it-ou, ancora *-eu* nel campano, lucano, bruzio e siculo (*Teuranus*, ma anche *Leucanoi*, ecc.)».

<sup>36</sup> B. Luiselli, *Il problema della più antica prosa latina*, Cagliari 1969, 136.

<sup>37</sup> Cfr. De Freddy, *Descrizione della città* cit. 247.

<sup>38</sup> Cfr. P. Poccetti, *Note sulla stratigrafia della toponomastica della Calabria antica*, in J.B. Trumper, A. Mendicino, M. Maddalon (a c. di), *Toponomastica calabrese*, Roma-Reggio Calabria 2000, 106. Id., *Reflets des contacts des langues dans les prénoms de la Campanie ancienne*, in *Les prénoms de l'Italie antique: actes de la journée d'études*, Lyon, 26 Janvier 2004, Pisa-Roma 2008, 143. Si veda anche C. De Simone, *Die griechischen Entlehnungen im Etruskischen* 2, Wiesbaden 1970, 25.

<sup>39</sup> Poccetti, *Note sulla stratigrafia* cit. 107. G. Alessio, *Saggio di toponomastica calabrese*, Firenze 1939, 403. Contra S. Settis, *Tauriana: Bruttium: note storico-archeologiche*, in *AAL* 19, 1964, 69 nt. 55. P. Poccetti, *Problemi linguistici degli italici del Metauro*, in R. Agostino (a c. di), *Gli Italici del Métauros*, Reggio Calabria 2005, 78-80: «Ma anche la forma Tauriani/Taurianum è esito della cumulazione di due elementi *-io* e *-ano* che si manifesta immediatamente nel raffronto morfologico sia con *Teuranus* (Tiriolo) sia con le interessanti varianti che si annidano nelle pieghe della tradizione più tarda (...)». In Arangio Ruiz (*Storia del diritto romano* cit. 212) e in V.A. Sirago (*Puglia romana*, Bari 1993, 126) è riportato come '*ager Tauranus*'.

<sup>40</sup> E. Pais, *Terina colonia di Crotona*, in *Annali delle Università toscane* 18-19, Pisa 1888, 20 ss. [= *Storia di Roma durante le guerre puniche*, in 2 voll., Roma 1927, 470].

<sup>41</sup> G. Alessio, *Sopravvivenze classiche nei dialetti calabresi*, in *Brettii, Greci e Romani*, Roma 1983, 108.

L'essere poi l'indicazione finale del documento, 'in agro Teurano', scritta in caratteri più grandi<sup>42</sup> rispetto alle altre parole che compongono l'iscrizione, fa pensare che il luogo di destinazione sia stato apposto successivamente da un diverso incisore<sup>43</sup>.

La suddetta «nota di distribuzione alla fine», scritta da un'altra mano, rappresenta infatti «una lingua più recente di quella del testo», aspetto dimostrato e chiaramente desumibile dalla mancanza in essa della -d della desinenza ablativale, presente invece negli altri sostantivi contenuti nel testo legislativo<sup>44</sup>.

E risulta altresì singolare che, tra il Settecento e l'Ottocento, sia il Grimaldi<sup>45</sup> che l'Acciaiuoli Toriglioni<sup>46</sup> avessero sottolineato che alcune lettere mancanti dell'epigrafe vennero sostituite in quanto probabilmente in parte danneggiate. Aspetto che meriterebbe un certo approfondimento, non aggiungendo gli studiosi altre informazioni più precise a riguardo.

Appare infine molto interessante il dato fornito dall'Ispettore agli scavi di antichità nel distretto di Catanzaro Luigi Grimaldi<sup>47</sup>, che sottolineava come secondo alcuni la *tabula* potesse essersi «in tempo antico rotta in una parte e poscia unita con bronzo fuso come fu rinvenuta». Osservando l'apografo della *tabula* prodotto dall'Egizio in effetti alcune spaccature attraversano parte dell'epigrafe, e delle lettere risultano più grandi di altre, ma questo non fa che renderla ancora più preziosa dimostrando l'arcaicità e risalenza nel tempo dell'iscrizione redatta su disposizione del senato romano e giunta in Calabria.

Certamente rilevabili *ictu oculi* sono inoltre i fori presenti su tutti i lati della lastra bronzea, indicativi della sua affissione ad una parete prossima ad una piazza o ad altro un luogo pubblico.

<sup>42</sup> S. Accame (*Scritti minori* 1, 1934-1955, rist. Roma 1990, 133) attribuì le parole 'in agro Teurano' a mano diversa, sottolineando come queste fossero scritte sulla tavola con un carattere più grande rispetto al resto del testo.

<sup>43</sup> Cfr. J. Keil, *Das sogenannte S.C. de Bacchanalibus*, in *Hermes* 88, 1933, 307.

<sup>44</sup> H. Rix, *Descrizioni di rituali in etrusco e in italico*, in A. Quattordio Moreschini (a c. di), *L'Etrusco e le lingue dell'Italia antica, Atti della Società Italiana di glottologia (Pisa 8-9 dicembre 1984)*, 1985, 34.

<sup>45</sup> L. Grimaldi, *Studi archeologici sulla Calabria Ultra seconda*, Napoli 1845, 79.

<sup>46</sup> A.F. Acciaiuoli Toriglioni, *Novelle della Repubblica delle lettere dell'anno MDCCXXX*, Venezia 1731, 203.

<sup>47</sup> Grimaldi, *Studi archeologici* cit. 80.



### III. Breve ricostruzione di alcuni studi ed osservazioni dalla scoperta fino ai giorni nostri

Epigrafisti, filologi ed eruditi come lo Scilla<sup>48</sup>, autore della prima trascrizione del testo, l'Egizio, il Fabretti<sup>49</sup>, che curò la prima edizione del *S.C. de Bacchanalibus*, il Bynkershoek<sup>50</sup>, il Giannone<sup>51</sup>, il Grevio ed il Gronovio<sup>52</sup>, il Forcellini<sup>53</sup>, così come il Bruns<sup>54</sup>, il Gradenwitz e il Dessau<sup>55</sup> studiarono approfonditamente l'iscrizione, interpretandola e pubblicandola insieme a varie edizioni di Livio o di altre raccolte.

Vennero inoltre fornite altre informazioni riguardo alla grandezza della tavola, «quasi quadrata» per l'Egizio, «*alta pede uno, lata pede uno semis*» per il Fabretti, il quale per necessità tipografiche scelse di riprodurre il documento non rispettando la divisione in righe dell'originale e senza indicare la piccola lacuna nella parte centrale della lastra. Questa edizione 'sostanzialmente corretta', in cui erano pure presenti «*qualche svista, imprecisione, forma di ipercorrettismo e omissione in grado di compromettere il senso del testo in alcuni punti*», resta in ogni caso ammirevole, considerate le difficoltà incontrate dallo studioso nell'indagare un'iscrizione mai prima edita, senza poter effettuare un controllo autoptico dell'originale e tenendo conto della lunghezza e della complessità del S.C.<sup>56</sup>.

Attirando anche l'attenzione di molti eruditi calabresi<sup>57</sup> il testo del S.C. venne spesso inserito in raccolte di storia ed antichità varie contribuendo, insieme ad altri ritrovamenti fortuiti o emersi a seguito di ricerche condotte con i limitati

<sup>48</sup> Cfr. Aa.Vv., *Biblioteca italiana o sia Giornale di letteratura, scienze ed arti*, 82, 1836, 89. Agostino Scilla (Messina 1629-Roma 1700) fu pittore, numismatico e naturalista.

<sup>49</sup> R. Fabretti, *Inscriptionum antiquarum quae in aedibus paternis asservantur explicatio et additamentum una cum aliquot emendationibus Gruterianis*, Roma 1702, 427.

<sup>50</sup> C. Bynkershoek, *De religione peregrina*, Diss. I e II, t. III, in ID., *Opuscula*, Lugduni Batavorum 1752, 256 ss.

<sup>51</sup> P. Giannone, Discorso XI, *De' Bacchanali*, in P.S. Mancini (a c. di), *Opere inedite*, Torino 1852, 207.

<sup>52</sup> G. Poleni in G. Grevio, G. Gronovio, *Supplemento al Tesoro di antichità greche e romane* 1, Venezia 1737.

<sup>53</sup> E. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis*, 4 voll., Padova 1768 (pubbl. postumo 1771).

<sup>54</sup> C.G. Bruns-O. Gradenwitz, *FIRA*, Tubingae 1909<sup>7</sup>, n. 37.

<sup>55</sup> H. Dessau, *ILS*, Berlin 1892-1916, n.18.

<sup>56</sup> S. Orlandi, *Raffaele Fabretti editore di epigrafi*, in (a c. di) D. Mazzoleni, *Raffaele Fabretti, archeologo ed erudito, Atti della giornata di studi, 24 maggio 2003*, Roma 2006, 105.

<sup>57</sup> Tra gli altri, G. Fiore, *Della Calabria illustrata*, 1, Napoli 1691, 191. S. Mazzella, *Descrizione del regno di Napoli*, Napoli 1601, 14. G.L. D'Anania, *L'universale fabrica del mondo*, Venezia 1576<sup>2</sup>, 98.

mezzi dell'epoca, ad accrescere l'interesse per il territorio e le scoperte del sottosuolo. Per questa fase non si può infatti ancora parlare di studi archeologici condotti con estremo rigore scientifico per i quali si dovrà attendere il biennio 1926-1927 con Silvio Ferri<sup>58</sup>, primo Ispettore della Regia Soprintendenza per il Bruzio e la Lucania appena istituita.

Il ritrovamento dell'epigrafe è altresì testimoniato nei diari di viaggio dei numerosi ed affascinati viaggiatori stranieri<sup>59</sup> del Settecento e dell'Ottocento, attratti dalla storia magno-greca e avidi di particolari nel descrivere il territorio calabrese nei loro resoconti.

Secondo le indicazioni contenute nel S.C., il decreto avrebbe dovuto essere inciso nel bronzo ed eretto in un luogo pubblico per almeno tre giorni di mercato consecutivi, pratica divenuta poi di uso comune nel caso di trattati di alleanza conclusi da Roma con gli stati o le città estere<sup>60</sup>.

Venivano realizzate due copie del decreto o del trattato, una delle quali in bronzo, era eretta a Roma, l'altra inviata alla città straniera con una lettera di accompagnamento<sup>61</sup>. Se la copia da pubblicare nella località straniera venisse incisa nel bronzo a Roma e portata dagli inviati o se, piuttosto, fosse mandata su materiale deperibile (come *tabula* cerata o, più probabilmente, *papyrus volumen*) nel luogo di destinazione per essere poi iscritta, è questione che è stata a lungo discussa, ma l'ultima opzione sembrerebbe essere la più probabile<sup>62</sup>.

Tra le diverse opinioni dottrinarie, si è anche ipotizzato che in origine le *tabulae* potessero essere due e che una di esse sarebbe andata perduta<sup>63</sup>. Né si può escludere che altre iscrizioni simili siano state diffuse in più aree della penisola, ipotesi plausibile. Seguendo poi la ricostruzione liviana e il complesso delle informazioni in essa contenute sull'origine e la diffusione capillare del

<sup>58</sup> S. Ferri, *Tiriolo. Trovamenti fortuiti e saggi di scavo*, in *N.S.A.*, 1927, 343.

<sup>59</sup> Si vedano, tra gli altri, J. Destrée, *Impressioni di viaggio. La Calabria* (Intr., trad. di M. Iazzolino), Cosenza 1988, 99 (tit. orig. *Un jour je voyageais en Calabre...*, l'Englantine, Bruxelles 1931). F. Lenormant, *La Grande Grecia, paesaggi e storia: La Calabria*, trad. e note a c. di A. Lucifero, III, Chiaravalle centrale (Catanzaro) 1976<sup>2</sup>, 14-15, (tit. orig. *La Grande-Grèce: paysages et histoire*, Paris 1881-84). C.T. Ramage, *Ruins of Terina and Nuceria in Bruttium*, in *Notes and Queries: a medium of intercommunication for Literary man, general readers*, 182, 24 June, 4 th, S. VII, London 1871, 529-530.

<sup>60</sup> Cfr. M. Pucci Ben Zeev, *Jewish Rights in the Roman World: the Greek and Roman documents quoted by Josephus Flavius, Text and studies in Ancient Judaism*, 74, Tübingen 1998, 383.

<sup>61</sup> Vedi Sherk, *Rdge*, 11-12 e E. Volterra, s.v. *Senatus consulta*, in *Novissimo Digesto Italiano*, 16, 1969, 1056. Cfr. Pucci Ben Zeev, *Jewish Rights* cit. 383.

<sup>62</sup> Pucci Ben Zeev, *Jewish Rights* cit. 383. Si veda anche M.W. Frederiksen, *The Republican Municipal Laws: Errors and Draft*, in *JRS*, 55, 1965, 184-187. Cfr. A. La Penna, *Sallustio e Seneca sulla Corsica*, in *La parola del passato* 31.2, 1976, 190.

<sup>63</sup> Cfr. B. Albanese, *Per l'interpretazione dell'iscrizione con norme del S.C. de Bacchanalibus (186 a.C.)*, in *Iuris vincula. Studi in onore di M. Talamanca* 1, Napoli 2001, 5.

fenomeno<sup>64</sup>, certamente i territori a sud della penisola dovettero essere quelli che destarono maggiore attenzione da parte delle autorità.

La *tabula* di Tiriolo assume peraltro un ruolo privilegiato e centrale in quanto ci permette di valutare l'intervento senatorio in materia penale. Si tratta in ogni caso di disposizioni che, è bene ricordarlo, trovarono occasione, almeno formalmente, in un problema di natura religiosa, ma che sfociarono in un provvedimento autoritativo dei *patres*. E si tenga presente il momento cruciale in cui si inquadra la sua emanazione: terminata ormai da trent'anni la battaglia di Canne, combattuta nel 216 a.C. sulle rive dell'Ofanto e conclusasi con l'ennesima sconfitta romana, cui seguirono diverse defezioni di popoli, tra cui quelle della maggior parte delle popolazioni bruzie, ultime ad avere abbandonato Annibale, ripartito dalle coste joniche crotonesi verso Cartagine, il Bruzio andrà gradualmente incontro ad una forte romanizzazione. Così le decise forme di invasivo controllo del territorio con l'asservimento delle popolazioni bruzie<sup>65</sup>, lo sfruttamento intensivo delle sue risorse produttive, lo sfibramento seguito ai diversi conflitti succedutisi al suo interno e alle resistenze manifestate, la deduzione delle colonie latine di Copia e Valentia tra il 193 e il 192 a.C. sulle ormai crollate poleis magno-greche, il venir meno dei centri italici già schieratisi con il generale cartaginese<sup>66</sup>, l'esiguità delle assegnazioni in iugeri dei terreni coltivabili<sup>67</sup>, rendono evidente la volontà da parte dei romani di un «radicale smantellamento di tutto il sistema insediativo Brettio». E «la politica repressiva perpetrata nei confronti degli italici superstiti, verosimilmente riconvertiti alla loro atavica attività di pastori nelle aree dell'*ager publicus*, sembra confermata anche dal noto *Senatusconsultum* del 186 a.C. intorno al quale si raccoglievano i focolai di rivolta nei confronti del nuovo regime. Non è un caso se la copia di questo importantissimo documento sia stata rinvenuta a Tiriolo, sito interno, sede di un grosso insediamento Brettio, posto proprio nell'area intermedia tra le

<sup>64</sup> Liv. 39.15.6: *Bacchanalia tota iam pridem Italia et nunc per urbem etiam multis locis esse (...)*; e 39.16.3: *Adhuc priuatis noxiis, quia nondum ad rem publicam opprimendam satis uirium est, coniuratio sese impia tenet. Crescit et serpit cotidie malum. Iam maius est quam ut capere id priuata fortuna possit; ad summam rem publicam spectat.*

<sup>65</sup> Sull'argomento si veda, Gell. *Noct. Att.* 3.19.

<sup>66</sup> Oltre alle aree prossime alla costa come Laos e Terina, anche la più importante metropoli Brettia di Cosentia, ed i centri più interni e fortificati da mura di Castiglione di Paludi e Torre Mordillo a nord della stessa, e di Tiriolo al centro dell'area istmica catanzarese. Seppure con alterne vicende descritte da Livio (30.19.10) i Cartaginesi avevano già nel 215-214 a.C. sottomesso *Petelia* e conquistato *Consentia*; poi entrambe le città (25.1.2) erano ritornate in *fidem populi Romani*; nel 204 a.C. la città di *Consentia* cadde definitivamente sotto l'egida romana (App. *Hann.* 23). Nel 202 a.C. Annibale lasciò l'Italia imbarcatosi a Crotona.

<sup>67</sup> Cfr. Liv. 35.40.5,6; 34.51.1.

colonie di Crotone e Tempsa»<sup>68</sup>. Dunque in un clima politico-sociale molto turbolento, che aveva visto il tentativo cartaginese di conquistare centri nevralgici del territorio dell'attuale Calabria con il fallito proposito di espugnare *Rhegion*, Annibale, rimasto solo e senza difese, lasciò la Calabria, mentre Roma, entrata a contatto con le popolazioni bruzie, agì negli anni successivi reprimendo anche tutte quelle forme di ribellismo che apparissero incontrollabili, come appunto avvenne nel caso dei Bacchanali. Da qui si comprende la rilevanza e la peculiarità del provvedimento: se infatti questo non fosse stato ritrovato, della repressione del 186 a.C. avremmo avuto conoscenza solo attraverso i richiami contenuti nelle fonti storico-letterarie<sup>69</sup> ed, in particolare, dall'opera di Tito Livio<sup>70</sup> che ha dedicato all'argomento un'ampia descrizione. Lo storico racconta di comportamenti pericolosi e licenziosi da parte dei baccanti, in grado di commettere reati come l'omicidio, il veneficio ed altre violenze tali da giustificare un immediato intervento repressivo e punitivo.

Per quanto attiene il tipo di provvedimento, una parte della dottrina più risalente<sup>71</sup> ha ritenuto a lungo che il testo epigrafico riproducesse il S.C. originale. Al contrario, altri studiosi<sup>72</sup> hanno pensato piuttosto ad un'*epistula* o ad un'*edictum*<sup>73</sup>.

Gli studi sull'epigrafe, oltreché sui dati forniti da Livio, condussero Bernardo Albanese a ritenere che il testo a noi pervenuto corrispondesse solo «con la parte centrale dell'editto, contenente alla lettera singole prescrizioni sena-

<sup>68</sup> G.F. La Torre, *La romanizzazione del Bruzio: gli aspetti urbanistici*, in L. Quilici e S. Quilici Gigli (a c. di), *Architettura e pianificazione urbana dell'Italia antica*, Roma 1997, 29.

<sup>69</sup> Riferimenti ai rituali e alle feste sono in *Macr. Sat.* 1.4; *Val. Max. Fact. et dict. mem.* 6.3.7; *Tac. Ann.* 11.31.32; *Cic. de leg.* 2.15.37; *Ov. Fas.* 6.504 e ss; *Metamorph.* 11.15.3; *Aug., de civ. Dei* 6.9.1.

<sup>70</sup> Liv. 39.8,19. Il racconto liviano ha molti punti di contatto con il contenuto del testo epigrafico. Per una più ampia trattazione dell'argomento in rapporto al S.C. *de Bacchanalibus*, cfr. D. Tarditi, *I Bacchanali del 186 a.C.: la diffusione del culto e la sua repressione*, in *Diritto e religioni*, anno XI, n.1-2016 gennaio-giugno, Cosenza, 501-540.

<sup>71</sup> Dessau, *ILS* cit. n.18. Bruns-Gradenwitz, *FIRA* cit. n. 37; E. Fraenkel, *S.C. de Bacchanalibus*, in *Hermes* 67, 1932, 391. W. Krause, *Zum aufbau der bacchanal inschrift*, in *Hermes* 71, 1936, 217.

<sup>72</sup> A. Ernout, *Recueil de textes archaïques*, Paris 1916, 58, G. De Sanctis, *Storia dei Romani* 4.1, Torino 1923, 599, J. Keil, *Das sogenannte S.C. de Bacchanalibus*, in *Hermes* 68 1933, 307. M. Gelzer, *Die Unterdrückung der Bacchanalien bei Livius*, in *Hermes* 71, 1936, 275-287 [= *Kleine Schriften* 3, Wiesbaden 1964, 256-269], S. Accame, *Il Senatus Consultum de Bacchanalibus*, in *Rivista di filologia e di istruzione classica*, 66, 1938, 233 [= *Scritti minori* cit. 133], L. Fronza, *De Bacchanalibus*, in *Annali Triestini* 17, 1946-1947, 213-217.

<sup>73</sup> Sulla identificazione con un'*epistula* o un'*edictum* consolare, cfr. Albanese, *Per l'interpretazione* cit. 10 ss. Secondo Accame (*Scritti minori* cit. 133) il S.C. *de Bacchanalibus* sarebbe una trascrizione in bronzo della lettera dei consoli, e ciò emergerebbe anche dalla scrittura più regolare della prima parte rispetto alla seconda (contenente gli adattamenti redazionali dei consoli).

torie seguite dal sunto, operato dai consoli stessi, di altre e chiuso dall'ordine da questi rivolto ai magistrati locali di portare a conoscenza popolare quanto esposto precedentemente». Ed ancora, dalla disposizione di rendere pubblica la previsione della pena capitale, ordinata dal senato per chiunque violasse quanto sancito, di esporre il provvedimento in tavole bronzee perché fossero eliminati i Bacchanali, salvo il caso che presentassero apprezzabili elementi sacrali «forse indicati nella parte perduta dell'iscrizione»<sup>74</sup>.

#### IV. Il testo e le sue particolarità

Nella *praescriptio* del S.C. sono indicati i nomi dei consoli che consultarono e sottoposero la questione al Senato: Quinto Marcio<sup>75</sup> (figlio di Lucio) e Spurio Postumio (figlio di Lucio), la data della riunione, alle none del mese di ottobre (il 7 ottobre<sup>76</sup>), ed il luogo, presso il tempio di Bellona<sup>77</sup> (*Duelonai* è forma

<sup>74</sup> Cfr. A. Burdese (*Presentazione degli ultimi scritti giuridici di Bernardo Albanese*, in *AUPA*. 51, 2006, 17), in riferimento agli ultimi studi sull'argomento condotti da Albanese (2001) ed in particolare, come precisa Burdese, «sul racconto liviano utilizzabile in sede di interpretazione dell'epigrafe che reca un editto indirizzato dai consoli ad autorità locali in base al senatoconsulto *de Bacchanalibus* che ne imponeva l'emissione in via generale».

<sup>75</sup> Sull'origine della famiglia del console si veda lo studio dettagliato di J. Van Ooteghem, *Lucius Marcius Philippus et sa famille*, Bruxelles 1961.

<sup>76</sup> Partendo dal presupposto che esso corrispondesse con l'11 giugno secondo il calendario giuliano (rif. a R.J. Rousselle, *The Roman Persecution of the Bacchic Cult*, Diss. State University of New York at Binghamton 1982, 7), R.A. Bauman (*The Suppression of the Bacchanals: Five Questions*, in *Historia*, 39.3, 1990, 339) opera un'interessante ricostruzione temporale in relazione all'adozione del decreto epigrafico che, alla luce dei passi liviani, porta a pensare ad almeno due fasi: la prima in cui gli adepti furono processati (la *quaestio* vera e propria) e la seconda in cui il culto fu soppresso. E, aggiunge infine l'A., che ciò significa che devono esserci stati più *senatus consulta*. Il primo sarebbe quello cui si riferisce Livio quando dice '*ante omnia ut quaestio de iis habeatur*' (39.14.8), approvato a marzo e che copre la prima fase della *quaestio*. A questo sarebbe seguita un'autorizzazione alla distruzione del culto a Roma e in Italia (*datum deinde consulibus negotium est ut omnia Bacchanalia Romae primum, deinde per totam Italiam diruerent*: Liv. (39.18.7). Cfr. T. Mommsen, *The History of Rome*, London 1901.

<sup>77</sup> Da Livio (10.19.17), che lo riferisce, ricaviamo che davvero i *Patres* a quel tempo usavano radunarsi nel tempio di Bellona. Sia Livio che Ovidio (*Fas.* 6.201) riferiscono che il tempio fu fondato nel 296 a.C. da Appius Claudius Pulcher, a seguito della vittoria sugli Etruschi. Come sottolineato da De Nuccio, «Il tempio era situato fuori dal pomerio, anche se molto vicino alle mura»; risulta inoltre che l'edificio sacro, esistente ancora in epoca imperiale, veniva adoperato per gli incontri tra il senato e i magistrati, che non potevano oltrepassare il pomerio, per congedare i governatori e per incontrare gli ambasciatori dei popoli in guerra con Roma, mentre «un uso del tempio per funzioni legislative (CIL. I 196=X 104) è attestato a proposito del *senatus consultum de Bacchanalibus*, promulgato nel 186 a.C. *apud aedem Duelonai*»: M. De Nuccio, *La decorazione architettonica dei templi del circo flaviano: il*

arcaica, gen. di *Bellonae*<sup>78</sup>). Segue l'indicazione di coloro che assisteranno alla redazione<sup>79</sup> del senatoconsulto: Marco Claudio (figlio di Marco), Lucio Valerio (figlio di Publio), Quinto Minucio (figlio di Caio).

La formula '*Consules Senatium consuluerunt*', seguita da '*de Bacanalibus... ita censuere*'<sup>80</sup> e dal congiuntivo senza *ut*, da alcuni studiosi considerata precedente rispetto a quella poi «abituale» nei decreti '*Quod consules uerba fecerunt, quid fieri censerent, de ea re fieri censuerunt ut...*'<sup>81</sup>, era invece, per l'Accame, ormai generalmente consueta e certamente all'epoca in uso<sup>82</sup>. Da qui, egli<sup>83</sup> osservò che quello a noi giunto non fosse l'originale senatoconsulto, ma piuttosto una lettera inviata dai consoli ai *socii* per rendere loro note le decisioni adottate

*tempio di Bellona*, in Sebastián F. Ramallo Asensio (ed.) *La Decoración arquitectónica en las ciudades romanas de Occidente: Actas del Congreso Internacional celebrado en Cartagena, 8-10 octubre 2003*, Universidad de Murcia, 39, e Id. e L. Ungaro (a c. di), *I marmi colorati della Roma imperiale*, Venezia 2002, 149. - Or. Sat. 2.3: «Tutti al mondo sono pazzi: Eh no! Dunque, dove c'è demenza criminale, c'è la massima follia; chi è criminale è anche pazzo furioso, chi è catturato dalle iridescenze della gloria, è già suonato da Bellona, la dea che gode del sangue». Bellona era infatti la dea italica della guerra.

<sup>78</sup> I Romani chiamavano la guerra anche *duellum*. Sebbene Livio usi frequentemente nella sua opera il termine *bellum*, in due passi ricorre pure il sostantivo *duellum* (22.10; 36.2.4); Il sostantivo ricorre anche in Cicerone, *de leg.* 3.9; *ad Brut.* 45.153; e Varr. *de ling. Lat.* 7.3.

<sup>79</sup> I senatori estensori del S.C. In alcuni testi, viene tradotto come «assistettero come segretari». Cfr. ad esempio A. De Marchi, A. Calderini, *I Romani nelle istituzioni e nel costume, nell'arte e nel pensiero*, Milano 1931, 205. M. Martina, *Sul cosiddetto Senatusconsultum de Bacchanalibus*, in *Athenaeum* 86, 1998, 85-110: «Fungevano da segretari...». Così anche in F. Stolz, A. Debrunner, W.P. Schmid, (*Storia della lingua latina*, Bologna 1968, 83 e ssg) dove si legge «Segretari erano». Infine F. Sbordone (*Grammatica storica della lingua latina*, Napoli 1964, 176) riporta «alla scritturazione hanno assistito».

<sup>80</sup> *Edicere ut*, seguito dal cong. = stabilire qualche cosa per editto. De Marchi-Calderini, *I Romani* cit. 205: «Intorno a quelli che fossero radunati a celebrare un Bacchanale così stabilirono di pubblicare». Mentre in A. Zumbo (*Lessico epigrafico della Regio III [Lucania et Brutii]*, 1: *Brutii* 51, Istituto italiano per la storia antica, 1992, 276), leggiamo «Questo editto hanno decretato di emanare».

<sup>81</sup> Cfr. Fronza, *De Bacanalibus* cit. 209.

<sup>82</sup> Fa notare l'A. (*Scritti minori* cit. 123) come la prova che questa formula fosse in uso ci viene data dal *SC. de Thisbaeis* del 170 (Bruns-Gradenwitz, *FIRA.* cit. n. 37), dal *SC. de philosophis et rhetoribus* del 161 (Bruns-Gradenwitz, *FIRA.*, n. 37), ed infine da quello *de Tiburtibus* del 159 (Bruns-Gradenwitz, *FIRA.* cit. n. 38).

<sup>83</sup> Accame (*Scritti minori* cit. 190, 124) parla anche di un adattamento redazionale del S.C. e ciò troverebbe conferma in alcune espressioni usate da Livio. Per es. 39.18.8: '*ne qua Bacchanalia Romae neve in Italia essent*', secondo l'A. era l'originale contenuta nel S.C., mentre nel testo epigrafico a noi pervenuto leggiamo '*Neiquis eorum [B]acanal habuisse velet*', non importando ai federati le decisioni relative all'Urbe. Secondo Lepore «Il provvedimento riproduce - in alcuni punti però forse solo in forma riassuntiva - alcune statuizioni assunte dal senato nel 186 a.C. (...)». (P. Lepore, *Introduzione allo studio dell'epigrafia giuridica latina*, Milano, 2010, 64). Sull'uso invece dell'infinito perfetto, tipico delle iscrizioni arcaiche, si v. R. Perrelli, *Commento a Tibullo: Elegie libro I*, Soveria Mannelli 2002, 24.

dal senato, impartendo gli ordini alle autorità locali. Ciò in accordo con Theodor Mommsen<sup>84</sup> che, già alla fine dell'Ottocento, aveva infatti denominato il S.C., inserito nel suo *Corpus Inscriptionum Latinarum*, come *Epistula consulum ad Teuranos de Bacchanalibus*.

Ancora prima, nel 1772 il Taylor<sup>85</sup> rifletteva che 'de bacchanalibus' fosse da intendere in qualche misura come il titolo dell'atto, collegato per costruzione con le precedenti parole 'Senatum consuluerunt'.

L'epigrafe contiene le comunicazioni del Senato agli aderenti al culto bacchico con divieti e obblighi stringenti nonché principi e regole da rispettare, ed infine alcuni ordini inviati ai magistrati locali e da eseguire immediatamente, con eloquenti ritmi scanditi dai diversi modi e tempi verbali<sup>86</sup>.

Nella prima parte viene esposto l'oggetto del senatoconsulto, il motivo da cui era scaturita la necessità della sua emanazione: *i Bacchanali*, nonché i destinatari del provvedimento: *quei foederatei esent*.

Il divieto di celebrare Bacchanali è dunque seguito dal riferimento agli alleati, il che farebbe supporre che esso fosse rivolto ad una *civitas* federata, piuttosto che ad un territorio romano<sup>87</sup>. La definizione ed interpretazione del termine *foederatei* non è però unanime in dottrina e sebbene esso venga generalmente ricondotto al sostantivo *foedus* (trattato, alleanza) che poteva essere *aequum* o, al contrario, *iniquum*, e dunque generalmente tradotto come 'a quelli che sono federati'<sup>88</sup>, tale ipotesi è stata discussa da una parte della dottrina, che ha

<sup>84</sup> CIL. I, 196: *Inscriptiones Latinae Antiquissimae ad C. Caesaris mortem*, 1863, Consilio et auctoritate Academiae litterarum Regiae Borussicae, (a c. di T. Mommsen- W. Henzen), Berolini, 43-44.

<sup>85</sup> J. Taylor, *A Summary of the Roman Law, Elements of the civil law to which is prefixed a dissertation on obligation*, London, 1772, 313.

<sup>86</sup> Gli ordini alle autorità locali sono in seconda persona plurale, quindi in forma diretta, e si alternano con i congiuntivi, indicanti le corrispondenti decisioni del senato. Ciò perché, secondo l'Accame, i consoli nell'ultima parte della lettera a noi pervenuta avrebbero fuso i comandi diretti, ispirati alle prescrizioni del senato, e le espressioni presenti in queste prescrizioni, determinando così una contaminazione. Inoltre i difetti redazionali e le incongruenze sarebbero giustificati dal difficile momento che si stava vivendo, caratterizzato dal fanatismo violento e dalla incertezza sulle sette. Cfr. Accame, *Scritti minori* cit. 123 e 131.

<sup>87</sup> Cfr. T. Stek, *Cult places and cultural change in Republican Italy. A contextual approach to religious aspects of rural society after the roman conquest*, Amsterdam 2010, 20. Ai federati. 'A coloro che sono federati'. (Sbordone, *Grammatica* cit. 176); oppure ai soci ('a coloro che fossero soci') in Stolz, Debrunner, Schmid, *Storia della lingua latina* cit. 84. Pailler (*Les Bacchanales* cit., 43) lo traduce 'Au sujet des Bacchanales des alliés'.

<sup>88</sup> Scriveva Accame (*Scritti minori* cit. 123) «Che questi *foederatei* non siano i partecipanti ai culti bacchici come sembrava dubitare H. Rudolph, (*Stadt und Staat in römischen Italien*, Leipzig 1935, 162), ma i *socii* dimostra a sufficienza M. Gelzer» (*Die Unterdrückung der Bacchanalien bei Livius*, in *Hermes* 71, 1936, 278, nt. 4).

proposto invece un suo più diretto collegamento con l'adesione degli adepti al culto bacchico<sup>89</sup>.

<sup>89</sup> La Penna e Moreschini, (*Senatusconsulto* cit. 67), lo rendono così 'Su coloro che fossero entrati nelle sette dei Baccanali, (il Senato) ha deliberato che fosse emanato il seguente editto'. Laura Fronza (*De Bacchanalibus* cit. 205-228 e 214-215) ha infatti sostenuto che per *foederatei* fossero da intendersi 'gli iniziati ai Baccanali legati da un vincolo reciproco di associazione'. Vedi sull'argomento anche Rudolph, *Stadt und Staat* cit. 1935, 162 nt. 1.

De Cazanove ha suggerito che il termine 'alleati latini' contenuto nel testo potesse essere inteso come un riferimento agli abitanti di una colonia latina, forse Vibo Valentia, dedotta nel 192 a.C. (O. De Cazanove, *I destinatari dell'iscrizione di Tiriolo e la questione del campo d'applicazione del Senatoconsulto de Bacchanalibus*, in *Athenaeum* 88, 2000, 62-63. Si ricordi inoltre che l'A. non ha escluso l'ipotesi che le forme di desertificazione riscontrate in aree più decentrate, come l'*ager Teuranus* di Tiriolo, possano essere ricollegate con la deduzione della colonia di Vibo.

Soluzione questa che non sembrerebbe essere molto plausibile, secondo Tesse Stek. La parola *foedus* sarebbe traducibile sia come alleanza (tra principi e stati liberi) che come patto, legge o accordo tra individui. K.E. Georges, F. Calonghi, sv. *foedus*, in *Dizionario Latino-Italiano*, Torino 1903. Cfr. G. Noto, *La formazione che cambia*, Milano 2001, 385), Il Luraschi, al contrario si dice «meno sicuro nell'escludere che fosse terra di alleati». Trattandosi infatti per l'A., non del *Senatus consultum* originale, ma di un'*epistula* consolare o di un *edictum* inviato ai magistrati locali, non si può escludere che l'esordio (col termine *foederatei*) e la conclusione (*in agro Teurano*) fossero stati adattati ai destinatari, mentre il testo vero e proprio del S.C., inserito nell'epistola o nell'editto, sarebbe rimasto identico, conservando quindi il riferimento ai cittadini, ai latini e ai *socii*, che era nell'originale. (G. Luraschi, *Aspetti giuridici della romanizzazione del Bruzio*, in *SDHI*. 52, 1986, 507). La potenza di Roma, città 'federatrice' si rivela nel combattere i nemici e nell'aiuto offerto ai suoi alleati. J.M. Pailler, *Les Bacchanales: du scandale domestique à l'affaire d'État*, *Politix* 71, 2005/3, 44. «Rome n'est plus simplement une ville d'Italie, certes de plus en plus puissante, influente et «fédératrice», au sens dominateur de ce terme, à partir de la fin du IV siècle, mais restée arciboutée sur son statut de cité qui n'avait jamais fait, pensait-elle, que se défendre de ses voisins et porter secours à ses alliés» E proprio nel significato di alleati, vincolati da trattato, il termine viene tradotto e inteso anche da O.F. Robinson (*Penal practice and penal policy in ancient Rome*, London-New York 2007, 20): «Concerning the *Bacchanalia* they resolved that this edict be issued to allies bound by treaty». Il Laffi ha invece osservato che non sappiamo se i Teurani fossero alleati di Roma, ma «(...) che comunque le decisioni del senato riguardassero anche le comunità alleate sembra difficile negare; è da credere che la procedura che troviamo applicata nell'*Ager Teuranus* fosse una procedura prevista in via generale e che quindi anche le autorità alleate fossero direttamente coinvolte nella repressione. Su di esse doveva ricadere in ultima analisi la responsabilità non solo della pubblicazione ma anche dell'applicazione delle decisioni del Senato e financo dell'imposizione della pena capitale per i trasgressori». U. Laffi, *Studi di storia romana e di diritto*, Roma 2001, 22. Ma pur ritenendo che le prescrizioni del S.C. si estendessero anche alle popolazioni alleate di Roma, l'A. ricorda che l'indicazione nel secondo rigo di *foederatei* non era da sola determinante per confermare questo aspetto, tanto da non poter escludere che il termine potesse indicare gli affiliati all'associazione, legati da un *foedus* (nt. 18). E come ricorda M.P. Fronza (*Between Rome and Carthage, Southern Italy during the Second Punic War*, Cambridge 2010, 322), molti tentativi sono stati fatti per individuare il significato di *foederatei*, ma la spiegazione più semplice è che tale termine facesse riferimento a coloro che erano vincolati a Roma in base a trattati, i *socii*. In tal senso, anche E.S. Gruen, *The Bacchanalian*



Così agli inizi del secolo scorso il Mommsen aveva pensato che il termine indicasse piuttosto «i congiurati uniti dal giuramento»<sup>90</sup>, lettura questa non condivisa dal Pailler per il quale la ricerca di un effetto metaforico mentre sarebbe stata comprensibile nelle parole del console Postumio e quindi nel racconto liviano, non sembrerebbe accettabile in un testo come il S.C., ufficiale, tecnico ed amministrativo. Secondo l'A., la sola altra possibilità potrebbe essere quella di considerarlo come un vocabolo tradizionale che ingloba, in un documento destinato e rivolto a tutta l'Italia, l'insieme delle popolazioni oltreché i cittadini romani e i membri delle colonie latine. Ma il fatto di rivolgersi ai *foederati* non implicherebbe affatto che il *foedus* fosse ancora valevole in tutti i casi, quanto piuttosto che le misure annunziate si estendessero a tutti, al di là delle città romane e latine: tanto agli alleati fedeli e confederati, quanto ai *dediticii* dei territori confiscati<sup>91</sup>.

Come noto, dopo la battaglia di Canne molte città del Bruzio, tradendo Roma, si erano alleate con Annibale e di queste località ci dà notizia Tito Livio<sup>92</sup>, che narra della repressione dei Bacchanali non nominando però mai l'*ager Teuranus*. Non sfugge a tal proposito che tra i diversi ripostigli monetali rinvenuti nel corso degli scavi effettuati a Tiriolo siano affiorate, tra altri rilevanti reperti, anche monete puniche, dato che attesterebbe scambi e contatti con i Cartaginesi.

Come è documentato in diverse opere classiche i Bruzi, per la loro fedeltà ad Annibale, vennero puniti severamente, le loro libertà molto ridimensionate e gran parte del territorio, escluse le città con cui Roma aveva stretto alleanza, venne confiscato<sup>93</sup> divenendo *ager publicus*. E Tiriolo, anche in considerazione della sua

*affair*, in *Studies in Greek culture and Roman policy*, Berkeley e Los Angeles 1990, 37 nt. 11 e E. Bispham, *From Asculum to Actium: the municipalization of Italy from the social war to Augustus*, Oxford-New York 2007, 116-120; Al contrario, pensano che i *foederatei* fossero i membri del culto piuttosto che alleati: Rudolph (H., *Stadt und Staat* cit. Leipzig 1935, 162), Fronza (*De Bacanalibus* cit. 1946/47, 214-215), H. Galsterer (*Herrschaft und Verwaltung in republikanischen Italien*, München 1976, 169); H. Mouritsen (*Italian Unification: A study in Ancient and Modern Historiography*, in *Bulletin of Classical Studies*, supplement 70, *Institute of Classical Studies*, London 1998, 53) e F. W. Rich (*Treaties, allies and the Roman conquest of Italy*, in Ph. de Souza and J. France (ed.), *War and Peace in Ancient and Medieval History*, Cambridge 2008, 65-66).

<sup>90</sup> Mommsen, *Droit Public* 1, 284, nt. 1. Il termine *foederatei* non è però usato in questo senso in nessun'altra fonte.

<sup>91</sup> Pailler, *Bacchanalia* cit. 290-291. Se così è, aggiunge l'A., l'editto rappresenterebbe un tentativo da parte del Senato di estendere maggiormente la sua autorità in Italia, disciplinando la pratica del culto tra i non romani. Così anche Gruen, *The Bacchanalian affair* cit. 1990; contra Mouritsen, *Italian Unification* cit. 1998, 52-7; e di recente Rich, *Treaties* cit. 2008, 65-66, secondo il quale gli editti disciplinavano tutti gli individui risiedenti nell'*Ager Romanus*.

<sup>92</sup> Liv. 39.38.1.

<sup>93</sup> App. *Hann.* 7.61.

ubicazione, naturalmente idonea ad essere snodo viario e luogo obbligato di passaggio, non dovette fare eccezione<sup>94</sup>.

Le autorità romane si erano inoltre già allertate a seguito di altri gravi episodi verificatisi nella *regio* a breve distanza da Tiriolo, disponendo inchieste e ordinando la repressione dei reati commessi<sup>95</sup>. In ogni caso è da tenere presente come nel decreto compaia anche il sostantivo *socii* e questi siano indicati come destinatari, insieme ai cittadini e ai Latini, del divieto di tenere Baccanali.

Seguivano poi una serie di divieti tassativi:

*Neiquis eorum [B]acanal habuisse velet*<sup>96</sup>.

Analizzando il contenuto di questo passo il decreto non parla dei riti, della loro natura violenta e sovversiva così come invece emerge dal racconto liviano<sup>97</sup>, ma esprime solo un severo divieto.

Anche sul problema se con la voce '*bacanal*' dovesse intendersi il luogo di riunione oppure la festa in onore del dio, o entrambe le cose, la dottrina non si è espressa unanimemente<sup>98</sup>.

<sup>94</sup> Cfr. Fronza, *De Bacan.* cit. 214-215. U. Kahrstedt, *Das wirtschaftliche Lage Grossgriechenlands in der Kaiserzeit*, Wiesbaden 1960, 25, 35, 66. Id., *Ager publicus und Selbstverwaltung in Lukanien und Bruttium*, in *Historia* 8, 1959, 174 ss.; M. Gelzer, *Kleine Schriften* 2, Wiesbaden 1963, 4; 259, nt. 15 e, probabilmente, anche per E. Gabba, *Rome and Italy in the second century B.C.*, in A.E. Astin (ed.), *Rome and the Mediterranean to 133 B.C.* The Cambridge ancient history, Cambridge 1989, 227; e per R. Spadea, *Nuove ricerche sul territorio dell'ager Teuranus*, in *Klearchos* 1977, 154.

<sup>95</sup> Cfr. Liv. 32.1.8. Pochi anni prima, non lontano dall'*ager Teuranus*, e precisamente a Locri era stato inviato il pretore Quinto Minucio Rufo, cui era stata assegnata la provincia del Bruzio, che aveva portato a termine un'inchiesta su un latrocinio verificatosi nel Tempio di Proserpina della città greca, scoprendo anche una congiura in quella stessa area.

<sup>96</sup> «Nessuno di essi voglia celebrare un Bacchanale».

<sup>97</sup> Liv. 39.8.6-8: *Cum uinum animos (mouisset) et nox et mixtifemini mares, aetatis tenerae maioribus, discrimen omne pudoris exstinxissent, corruptelae primum omnis generis fieri coepit, cum ad id quisque quo natura pronioris libidinis esset paratam uoluptatem haberet. Nec unum genus noxae stupra promiscua ingeniorum feminarumque erant, sed falsi testes, falsa signa testamentaque et iudicia ex aedem officina exhibant, uenena indidem intestinaeque caedes, ita ut ne corpora quidem interdum ad sepulturam exstarent. Multa dolo pleraque per uim audebantur; occultabat uim quod prae ululatus tympanorumque et cymbalorum strepitu nulla uox quiritantium inter stupra et caedes exaudiri poterat.*

<sup>98</sup> Per il Taylor (*A Summary* cit. 313) con il vocabolo *Bacchanalia* si indicavano non i baccanti, le orge, i *liberalia* (le feste erano denominate anche *Liberalia* o *Eleuterie* da un epiteto di Bacco, chiamato anche Eleutero in Grecia e Libero a Roma) o i riti, ma i *sacraria*, cioè i luoghi degli incontri, mentre in alcune commedie plautine (*Aul.* 408, 413; *Bacch.* 53) riscontriamo il suo uso sia nel significato di luogo di culto, che in quello di festa. *Bacchanal* = Bacchanale è usato nel senso di festa di Bacco molto raramente. Lo ritroviamo con questo significato, in *Pl. Mil.* 858. Al singolare infatti *Bacchanal*, (-is, n.) indica frequentemente il luogo sacro a Bacco, mentre al plurale *Bacchanalia* (-ium o -orum, n.) = Bacchanali, fa riferimento alle notturne feste orgiastiche del dio. Es. '*Bacchanalia*

Ritengo però che sia che si bandissero le feste, sia che si vietasse di accedere ai luoghi delle celebrazioni segrete, la prescrizione dimostri come ancora non si disponesse l'eliminazione delle associazioni, ma si vietassero solo le riunioni.

Successivamente invece cerca di regolamentare le possibili forme di Baccanali. Infatti continua il decreto,

*Seiques l esent, quei sibi deicerent necesus ese<sup>99</sup> Bacanal habere, eis utei ad*

*vivunt* = vivono nella dissolutezza (Iuv. 2.3). Cfr. L. Castiglioni, S. Mariotti, *Vocabolario della lingua latina*, Torino, 1996<sup>3</sup>. In alcuni testi dell'800 al termine Baccanale viene ricollegato come primo significato quello di «luogo in cui celebransi i misteri di Bacco». Nel suo secondo significato quello di «festa istituita in onore di Bacco». Cfr. F. Zanotto (a c. di), *Dizionario Pittoresco di ogni mitologia d'antichità d'iconologia e delle favole del Medio Evo*, 3, Venezia 1843, 24.

Il Fraenkel (*S.C. de Bacchanalibus* cit. 369 nt. 4) distinse nel testo tra il rigo 2 (feste) e il 3 (il luogo di culto); il Bruhl (*Liber Pater* cit. 87). notò che il termine veniva impiegato per indicare entrambi gli aspetti, la Fronza (*De Bacanalibus* cit. 218) sostenne invece che indicasse sempre le 'feste di Bacco'. L'Accame (*Scritti minori* cit. 126) osservò come nel racconto liviano si fondessero le proibizioni contenute nel S.C. ai numeri 1, 5, 6, ossia 1) il divieto di tenere un bacchanale (luogo di culto). 5) di compiere *sacra* in *oqultod* e in *publicod* senza essersi prima recati dal pretore. 6) il divieto che i partecipanti fossero più di cinque. Ciò quindi non escluderebbe il primo significato dalla frase successiva ('*si quis sacrum solemne*', vietando di essere *magister*, di essere sacerdote e di avere denaro). L'A. concluse insomma ritenendo che in Livio sia stato seguito un ordine inverso da quello dell'epigrafe, e in riferimento a questo passo del S.C., lo riportò come 'luogo di culto' ma, dal confronto con il testo liviano (39.18.8 *Bacchanalia*), ritenne che il sostantivo avesse un significato comprensivo, indicando sia i luoghi di culto che le orgie.

Robinson (*Penal practice* cit. 20: «Let none of them be minded to conduct a Bacchic rite») lo traduce come 'rito bacchico'.

Secondo B. Perri, *Il Senatus consultum de Bacchanalibus in Livio e nell'epigrafe di Tiriolo*, Soveria Mannelli 2005, 152-153, invece il termine adoperato ai rigi 3 e 4 (*bacanal habere e bacanal... ese*) al singolare, e al rg. 28 (*baccanali ... dismota sient*), al plurale, indicherebbe sempre il luogo di culto, tenendo conto che «... quando si vogliono indicare esattamente le cerimonie religiose nel decreto si usa la parola *sacra*».

Stek (*Cult places* cit. 20) infine ribadisce come il termine *Bacchanalia* avrebbe potuto esprimere entrambi i significati.

Si tenga comunque presente che, come ha sottolineato L. Romizzi (voce *Bakcheion*, in *The sCRA: Cult places, Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae*, Basel 2005, 195), il termine *Bakcheion*, contenuto in iscrizioni greche di età romana (I-III d.C.), il cui corrispondente termine latino è *bacchium*, di difficile interpretazione esegetica, assume nella documentazione epigrafica prevalentemente un significato affine a quello di *thiasos* dionisiaco, sebbene talvolta indichi un edificio dedicato al culto di Bacco, un tempio o un luogo di riunione, sede di un *bakcheion*, inteso come associazione ove si tenevano sacrifici e riti.

<sup>99</sup> «Se vi fossero alcuni che dicessero che è per loro necessario». (Così anche in La Penna-Moreschini, *Senatusconsulto* cit. 67) Altri autori traducono «Se ci fossero alcuni che dicessero di essere costretti a celebrare un bacchanale» (P. Grimal, *Il secolo degli Scipioni: Roma e l'ellenismo al tempo delle guerre puniche*, Brescia 1981, 276). Cfr. anche F. Russo, *Storia della Chiesa in Calabria: dalle origini al Concilio di Trento* 1, Soveria Mannelli 1982, 34 ss. Sul punto, vedi anche Pailler, *Bacchanalia* cit. 57: «S'il y en avait pour prétendre être dans l'obligation d'avoir

*pr(aitorem) urbanum | Romam venirent, deque eeis rebus, ubei eorum v[e]r[b]a audita esent, utei senatus | noster decerneret, dum ne minus senator<i>bus C adesent, <quom e>a res cosoleretur. |*

In questo passo non si può fare a meno di notare come il Senato non manifesti una volontà assoluta di distruzione dei Baccanali, ma distingua i casi. Infatti si giunge ad ammettere la possibilità di ascoltare in seduta plenaria le ragioni di chiunque affermasse la necessità di tenere un baccanale. Non sappiamo se ciò sia mai avvenuto, né se qualcuno si sia rivolto davvero al Senato, né alcuna fonte ci attesta una tale circostanza. Certo la previsione della comminazione della pena di morte per i trasgressori ed il clima di paura che doveva essersi diffuso in particolare nei territori prima ostili a Roma e da poco conquistati, non avrebbero facilmente convinto dell'opportunità di una tale scelta.

Disponendo così e ponendo un limite simile (rivolgersi al pretore e poi al senato che avrebbe deciso in seduta plenaria), poi ribadito spesso nel decreto in relazione ad altri argomenti, i senatori però si mostrarono, pur nel tenore assertivo del divieto, apparentemente tolleranti. Essi nell'occasione non avevano stabilito un limite inderogabile ed assoluto, ma posto una condizione. Il motivo è forse da ricercarsi nella paura di una eventuale e temuta vendetta<sup>100</sup> del dio, oppure si sarà trattato di una strategia volta a raccogliere prove per condannare più rapidamente gli adepti del culto, traendoli in inganno.

In assenza di altre fonti su questo aspetto, possiamo solo supporre che il Senato si sarebbe comportato coerentemente: avrebbe perciò risparmiato chi avesse accettato di rendere omaggio al dio secondo i rigorosi dettami imposti dai *patres*.

Livio<sup>101</sup> parla di ben settemila persone accusate illustrando dettagliatamente diversi momenti delle cerimonie, dall'origine greca ed etrusca dei rituali alla loro degenerazione, ma soprattutto adotta espressioni più enfatiche e d'effetti

un Bacchanal». Martina (*Sul cosiddetto* cit. 108) traduce «Che nessuno di loro possenga un Bacchanale; nel caso che qualcuno dichiari di possedere sotto 'antico' vincolo religioso, venga a Roma (...)». In Stolz, Debrunner, Moiseevich (*Storia della lingua latina* cit. 176) invece leggiamo «Se però vi fosse qualcuno che affermasse di dover celebrare necessariamente un Bacchanale (...)».

<sup>100</sup> Certamente però, come ricorda F. Sini (*Impero romano e religioni straniere: riflessioni in tema di universalismo e tolleranza nella religione 'politeista' romana*, in *Sandalion* 21-22, 1998-1999, 66) per Tito Livio, gli dei si sarebbero dimostrati più benevoli nei confronti di chi praticasse la *pietas* e onorasse la *fides*: *Paucis post diebus consul contionem apud milites habuit. Orsus a parricidio Persei perpetrato in fratrem, cogitato in parentem, adiecit post scelere partum regnum veneficia, caedes, latrocinio nefando petitum Eumenen, iniurias in populum Romanum, direptiones sociarum urbium contra foedus; ea omnia quam diis quoque invisa essent, sensurum in exitu rerum suarum; favere enim pietati fideique deos, per quae populus Romantus ad tantum fastigii venerit* (44.1.9,11).

<sup>101</sup> Liv. 39.17.6: *Coniurasse supra septem milia uirorum ac mulierum dicebantur*.

to nel descrivere la reazione senatoriale alla scoperta delle *coniurationes*<sup>102</sup>. D'altro canto seguendo la sua esposizione dei fatti scopriamo che non tutte le persone vennero uccise, e molte furono catturate; gli altri, scrive lo storico, si suicidarono.

Che ci sia chiaramente da parte dell'oratore romano un intento letterario di inscenare un fatto enfatizzando alcuni particolari è chiaro, ma il racconto procede lineare e ha moltissimi punti di riscontro sia con il testo epigrafico che con i dati contenuti in altre opere classiche<sup>103</sup>.

Attraverso questa rigorosa prescrizione pertanto i senatori avrebbero probabilmente potuto valutare l'effettivo numero degli adepti e prevedere la loro partecipazione ai riti, il che gli avrebbe permesso una maggiore sorveglianza degli stessi.

Alcuni studiosi hanno infatti ipotizzato che Livio abbia scritto il racconto dopo avere visionato il provvedimento autoritativo, altri lo escludono e pensano che egli si sia servito solo delle sue fonti<sup>104</sup>, da cui avrebbe tratto gli elementi principali per la sua narrazione.

*Bacas*<sup>105</sup> *vir nequis adiese velet ceivis Romanus neve nominus Latini neve socium / quisquam, nisei pr(a)itorem urbanum adiesent, isque de senatuos sententiad, dum ne / minus senatoribus C adesent, quom ea res cosoleretur, iousisent. Ce[n] suere. /*

Il pericolo avvertito era evidentemente quello che gran parte della popolazione formata da liberi, schiavi, cittadini romani, latini ed alleati potesse accedere ai luoghi di culto e celebrare segretamente i Bacchanali.

Secondo il Bruhl<sup>106</sup>, per evitare il pericolo di una contaminazione, l'editto

<sup>102</sup> Liv. 39.14.4: *Patres pauor incens cepit, cum publico nomine, ne quid eae coniurationes coetusque nocturne fraudis occultae aut periculi importarent, tum priuatim suorum cuiusque uicem, ne quis adfinis ei noxae esset.*

<sup>103</sup> Cic., *de leg.* 2.15.37; Val. Max. 6.3.7; Aug. *de civ. Dei.* 6.9; 18.13; *de nat. deo.* 2.62; Plaut., *Aul.* 3.1.408,413; *Bacch.* 1.53,54; *Mil. glor.* 3.2.855, 858.

<sup>104</sup> Claud. Quadr. (39.29.8) e Val. Anz., citato da Livio rispetto alle *quaestiones veneficij* (39.41.5,7).

<sup>105</sup> «Nessun uomo, sia esso cittadino romano o latino, e neppure alleato voglia accostare le Baccanti se prima non si sia presentato al pretore urbano e questi non lo abbia autorizzato secondo il parere del senato, purché siano presenti non meno di cento senatori, quando si discute l'argomento. Così hanno decretato». Riguardo alla prima parte, il Pailler (*Les Bacchanales* cit. 43) traduce così «Chez les Bacchantes qu'aucun homme ne se présente». Al contrario, molti autori lo interpretano come «nessuno voglia partecipare al Bacchanale», o «voglia assistere come partecipante al Bacchanale». Martina (*Sul cosiddetto* cit. 108) così riporta: «Baccanti, un uomo non deve frequentarne, sia egli cittadino romano, o di nome latino o alleato...».

<sup>106</sup> Bruhl, *Liber Pater* cit. 105.

dei *patres* enumerava con cura le categorie di uomini cui era vietato unirsi alle baccanti, indicando ‘in ordine gerarchico’ i cittadini, i Latini e, infine, gli alleati.

Probabilmente ‘*bacas adiese*’<sup>107</sup> era in quel periodo l’unica forma sintattica per esprimere la nozione dell’iniziazione, ma in assenza di ulteriori riscontri risulta preferibile tradurre letteralmente<sup>108</sup>.

Per il North<sup>109</sup>, invece, la frase ‘*bacas vir nequis adiese velet...*’, letteralmente ‘non lasciate che gli uomini siano indotti ad andare dalle donne bacchiche’, sembrerebbe chiaramente rinviare ad una formula relativa alla partecipazione ai rituali di gruppo. La presenza del termine *vir* e il mancato riferimento alle donne nella prima parte inducono però a pensare che il divieto fosse rivolto solo agli uomini, mentre il successivo ricorrere del termine *bacas* richiama alla mente la narrazione liviana<sup>110</sup> che, attraverso le parole del console Postumio, parla di uomini che, entrando nel gruppo delle baccanti, assomigliano alle donne, ‘*simillimi feminis*’, e con questo comportamento offendono la *civitas* intera.

Nei testi orfici cretesi<sup>111</sup> ricorre l’uso del maschile e, già nell’iscrizione di Cuma<sup>112</sup>, sebbene in misura minore, sembrerebbe testimoniata la presenza di uomini all’interno dei rituali bacchici, anche se tale partecipazione andò aumentando soprattutto nel corso del II secolo a.C.<sup>113</sup>. E certamente questo aspetto non doveva essere visto con favore dalle autorità romane. A ciò si aggiunga che i senatori conoscevano questo fenomeno, secondo quanto riferisce Livio<sup>114</sup>, attraverso le testimonianze e i rumori uditi, ma nulla sapevano sui luoghi di culto e di celebrazione dei Bacchanali. Per questo nel testo viene ribadita la necessità che il pretore e il senato venissero investiti della questione. Ma il S.C., anche qui non dice ‘sono vietati’ in modo assoluto. Resta il dubbio se questa fosse o meno una strategia adottata dal senato oppure un modo per comprendere meglio le ragioni dei baccanti.

<sup>107</sup> Cfr. Liv. 39.14.8. In 39.9.4 leggiamo inoltre: ‘*Bacchis initiare aliquem*’: iniziare qualcuno ai misteri bacchici.

<sup>108</sup> Pailler, *Bacchus: figures et pouvoirs*, Paris 1995, 167.

<sup>109</sup> J. North, *Pagan ritual and monotheism*, in S. Mitchell, P. Van Nuffelen (ed.), *One god: pagan monotheism in the Roman Empire*, Cambridge-New York 2010, 50 nt. 56.

<sup>110</sup> Liv. 39.15.9: *deinde simillimi feminis mares, stuprati et constupratores fanatici, uigiliis uino strepibus clamoribusque nocturnis attoniti*.

<sup>111</sup> Cfr. G. Pugliese Carratelli, *Le lamine d’oro orfiche: istruzioni per il viaggio oltremontano dagli iniziati greci*, Milano 2001, 21-28.

<sup>112</sup> Del VI-V sec. a.C., relativa al divieto di sepoltura al μή βεβαχχευμένος, Cfr. E. Schwyzer, *Dialectorum Graecarum exempla epigraphica potiora*, rist. Hildesheim 1960, 792.

<sup>113</sup> D. Musti, *Il dionisismo degli Attalidi: antecedenti, modelli, sviluppi*, in Aa.Vv., *L’Associazione dionysiaque dans las sociétés anciennes*, Rome 1986, 105-128.

<sup>114</sup> Liv. 39.15.6: *Bacchanalia tota iam pridem Italia et nunc per urbem etiam multis locis esse, non fama modo accepisse uos, sed crepibus etiam ululatusque nocturnis qui personant tota urbe, certum habeo, ceterum quae ea res sit ignorare*.

*Sacerdos nequis vir eset; magister neque vir neque mulier quisquam eset; l' neve pecuniam quisquam eorum comoine[m h]abuise velet; Neve magistratum, l' neve pro magistratu[d], neque virum [neque mul]ierem qui<s>quam fecise velet.<sup>115</sup>*

Nel successivo passaggio è quindi prescritto che gli uomini non debbano ricoprire la carica di sacerdote del culto bacchico, ma questa affermazione non ci impedisce di pensare che le donne potessero, al contrario, rivestire questa funzione. E anche la legge tramandata da Ulpiano<sup>116</sup>, riferita al divieto per le donne di ricoprire cariche pubbliche, non avrebbe certamente impedito loro di svolgere questa funzione nel corso delle cerimonie bacchiche. D'altronde sia dalla lettura del resoconto liviano<sup>117</sup> che dai numerosi richiami contenuti nelle fonti antiche emerge l'importante presenza e il ruolo centrale delle donne in queste riunioni.

Lo stesso Livio parla di una sacerdotessa campana, Annia Paculla, che avrebbe apportato notevoli modifiche alle celebrazioni in onore di Bacco. Anzi Livio<sup>118</sup> attribuisce proprio a lei la degenerazione delle feste, l'incremento del numero delle adunanze notturne, la grande adesione femminile e la commissione di violenze e delitti, causa di disapprovazione ed inquietudine tra i senatori, informati dal console Postumio.

Stabilendo che nessuno, né donna né uomo fosse capo dei sacrifici, nel provvedimento ricorre il termine *magister*, prima attestazione del suo uso in una disposizione o in un documento<sup>119</sup>. Sostantivo che era usato a Roma per designare i capi dei Salii, degli Arvali e dei *collegia* in generale e corrispondeva a quello di *epimelete* che amministrava le associazioni religiose greche<sup>120</sup>.

Né era ammesso – continuava il testo – che qualcuno avesse in comune denaro (cassa comune) o potesse essere nominato magistrato o vice-magistrato.

Come ci informa il Bruhl<sup>121</sup>, le associazioni religiose ellenistiche avevano avuto in effetti dei propri fondi (*κοινόν*), e il fatto di possedere da parte di un'associazione delle somme di denaro era severamente regolato a Roma. Tanto più se si sospettasse, come in questo caso, l'esistenza di una vera e propria congrega segreta che potesse disporre.

<sup>115</sup> «Nessun uomo sia sacerdote. Nessun uomo né donna sia maestro dei sacrifici. Né alcuno di essi voglia avere in comune denaro e né faccia nominare uomo o donna magistrato o pro-magistrato».

<sup>116</sup> D. 50.17.2 pr. (Ulp. 1 *ad Sab.*).

<sup>117</sup> Liv. 39.15.9: *primum igitur mulierum magna pars est, et is fons mali huiusce fuit; deinde simillimi feminis mares (...)*.

<sup>118</sup> Liv. 39.13.9: *Pacullam Anniam Campanam sacerdotem omnia tamquam deum monitu immutasse; nam et uiros eam primam filios suos initiasse, Minium et Herennium Cerrinius, et nocturnum sacrum ex diurno, et pro tribus in anno diebus quinos singulis mensibus dies initiorum fecisse.*

<sup>119</sup> Cfr. Perri, *Il Senatus consultum* cit.156.

<sup>120</sup> Bruhl, *Liber Pater* cit. 106.

<sup>121</sup> Bruhl, *Liber Pater* cit. 107.

Delle cariche sacerdotali del culto bacchico sappiamo poco, ma quello che sembra chiaro è che i baccanti avessero dato vita ad un gruppo religioso separato<sup>122</sup> con una propria struttura, fondi e pratiche religiose.

Il provvedimento vietava dunque perentoriamente la tenuta di una cassa comune, la presenza di cariche sacerdotali e il ricorso a patti tra i membri della stessa setta. L'espressa censura di questi aspetti induce vieppiù a credere che l'intervento fosse ritenuto necessario dalle autorità per porre freno all'organizzazione dei baccanti. Questi sicuramente i motivi principali che spinsero i senatori a censurare espressamente tali cerimonie, descritte in modo così preciso ed accurato nell'opera liviana.

Quel che emerge insomma dalla lettura dell'intera prescrizione è la preoccupazione profonda dei senatori verso una qualche forma di organizzazione dei baccanti, ed il richiamo alla cassa e ai fondi propri degli affiliati a disposizione della congrega lascia trasparire una forte apprensione delle autorità, tanto che il S.C. ne vietava l'uso ed il possesso.

*neve posthac inter sed coniouura[se nev]e comvovise neve conspondisel neve compromesise velet, neve quisquam fidem inter sed dedise velet.*<sup>123</sup>

Il divieto che si compone di una serie molto precisa di regole tassative contempla quindi anche l'impossibilità per gli aderenti di legarsi attraverso un giuramento<sup>124</sup> comune, o mediante voto, promessa o obbligo, e neppure aiuto reciproco.

Ciò evidentemente al fine di rompere quella forma di solidarietà che legava tra loro gli adepti. Era forse questa la paura più grande che affliggeva il Senato: non conoscere l'oggetto ed il contenuto dei giuramenti, non sapere a cosa gli affiliati si impegnassero reciprocamente, né cosa avvenisse in quelle riunioni rumorose?

Il termine *compromesise* = *compromisise*, inteso come legarsi con promesse, risulta, insieme a *foideratei*, un *hapax* semantico, non comparando altrove

<sup>122</sup> In tal senso vedi North, *Pagan ritual* cit. 50.

<sup>123</sup> «Inoltre nessuno voglia vincolarsi con giuramento, voto, promessa o obblighi né voglia promettersi aiuto reciproco».

Il verbo *conspondeo* si trova nel testo indicato con il significato di obbligarsi insieme. Varro, *de lin. Lat.*, 6.69. E. Volterra, *Istituzioni di diritto privato romano*, Roma 1974, 465 nt. 3.

<sup>124</sup> Scrive C.O. Tommasi Moreschini (*Orge e orgiasmo rituale nel mondo antico-alcune note*, in *Kervan* 4-5, 2007, 120 nt. 44): «Si noti anche che uno dei particolari riferiti da Livio, vale a dire il giuramento bevendo sangue è riferito da Sallustio anche per quanto riguarda i Catilinarii (Sallust. *Bell. Cat.* 22.1), per quanto lo storico sottolinei il carattere calunnioso e non sufficientemente provato di questa diceria.» Cfr. al riguardo G. Garbugino (G. Sallustio Crispo, *La congiura di Catilina*, Napoli 1998). La medesima accusa ricorre anche in Cass. Dio 37.30.



con tale significato<sup>125</sup>. Infatti le forme ‘*conioura[se]*, *convovise*, *conspondise*, *conpromesise*’ che nel loro significato generale sono molto simili, furono individuate volutamente in quanto ognuna caratterizzata da una diversa sfumatura, stando attenti i redattori a non dimenticarne nessuna<sup>126</sup>.

La prescrizione deriva evidentemente dall'avvertita esigenza di evitare patti, legami solidali, giuramenti o promesse, temendo probabilmente che i baccanti celassero qualcosa di segreto o oscuro, e non potendo così presumere o prevedere gli effetti delle loro decisioni. O piuttosto si era diffusa l'idea che il loro numero potesse aumentare, come scrive Livio<sup>127</sup>.

*Sacra in [o]quoltod ne quisquam fecise velet; neve in poplicod neve in l privatod neve exstrad urbem sacra quisquam fecise velet, nisei l pr(aitorem) urbanum adieset, isque de senatuos sententiad, dum ne minus l senatoribus C adesent, quom ea res cosoleretur, iousisent. Censuere.*<sup>128</sup>

Erano inoltre vietati incontri in forma segreta, che avvenivano in luoghi probabilmente conosciuti solo dagli aderenti. Ma erano anche espressamente negate le celebrazioni sacre in luoghi pubblici e privati e nemmeno erano consentite al di fuori di Roma, tranne che ci si fosse rivolti direttamente al pretore, il quale avrebbe deciso sempre seguendo la decisione deliberata in Senato (formato da almeno cento senatori).

Osservava l'Accame<sup>129</sup> come la ‘strana’ mancanza in questo passo del termine simmetrico a *extrad urbem*, ossia *in urbid* o *Romai*, dimostrasse con sicurezza che esso si trovava nell'originale e venne soppresso nella ‘nostra’ redazione perché non interessante i *socii*.

Ritorna quindi l'obbligo di informare delle riunioni il Senato, ed ancora di attendere la sua deliberazione. Si tratta di un divieto di effettuare riti in segreto, probabilmente il principale timore dei senatori, o almeno uno dei motivi scatenanti, ma la proibizione era estesa anche ai sacrifici offerti in pubblico o in privato, tanto che per effettuarli sarebbe stata necessaria l'autorizzazione nelle

<sup>125</sup> Si veda Perri, *Il Senatus* cit. 212.

<sup>126</sup> Bruhl, *Liber Pater* cit. 106

<sup>127</sup> Liv. 39.16.2,3: *Nunquam tantum malum in re publica fuit, nec ad plures nec ad plura pertinens. Quidquid his annis libidine, quidquid fraude, quidquid scelere peccatum est, ex illo uno sacrario scitote ortum esse. (...) crescit et serpit cotidie malum. Iam maius est quam ut capere id priuata fortuna possit; ad summam rem publicam spectat.*

<sup>128</sup> «Nessuno voglia celebrare riti in segreto; nessuno voglia celebrare riti in pubblico o in privato, né fuori della città (di Roma) se non si sia recato dal pretore urbano, e questi non lo abbia autorizzato in base al parere del senato, purché siano presenti non meno di cento senatori, quando si discute l'argomento. Così hanno decretato».

<sup>129</sup> Accame, *Scritti minori* cit. 124.

forme già ribadite dal testo; appare così evidente la necessità per le autorità romane di controllare e di regolare un fenomeno fino ad allora rimasto per loro evidentemente oscuro e sospetto.

Ricorre dunque spesso la stessa formula, probabilmente stilistica, o disposta come strumento al fine di conoscere l'esatto numero dei baccanti o per arrestarne un numero più elevato. Stando però alle parole di Livio, non si dispose per l'uccisione di tutti coloro i quali facessero parte delle congreghe, e si può ipotizzare che quanto scritto nel testo sarebbe stato rispettato.

E' dunque possibile immaginare che le autorità non avrebbero ordinato l'uccisione degli adepti se questi ultimi avessero fatto una formale richiesta ai *patres*, se non avessero superato il limite numerico imposto loro per partecipare, adeguandosi così al loro controllo e, ovviamente, non commettendo atti vietati ed illeciti.

*Homines plous V oinvorsei virei atque mulieres sacra ne quisquam / fecise velet, neve inter ibei virei plous duobus, mulieribus plous tribus / arfuisse velent, nisei de pr(aitoris) urbani senatusque sententiad, utei suprad / scriptum est*<sup>130</sup>.

Infine un divieto che però ammette una deroga condizionata: l'impossibilità di celebrare i riti sacri nel caso si fosse superato il numero di cinque persone (due maschi e tre femmine), se non dietro permesso e deliberazione di pretore e Senato, fa presumere che, rispettando i limiti stretti imposti dal decreto, si potessero conservare i riti. Forse perché la presenza di poche persone sarebbe stata vista come una semplice forma di riunione volta all'adorazione sacrale o, probabilmente, perché un numero inferiore di partecipanti avrebbe consentito un loro maggiore controllo.

Insomma dalla lettura di questo brano sembra potersi evincere che non si volesse vietare *in toto* il culto più tradizionale del dio Bacco.

Questa imposizione risulta dunque in linea con quella presente nell'ultima parte del provvedimento, dove era ordinato di distruggere i Baccanali, tranne il caso in cui vi fosse qualche cosa di sacro<sup>131</sup>.

L'atto imperativo pertanto enuncia le disposizioni di legge del Senato contro i Baccanali, riprodotte, secondo la maggior parte della dottrina, in modo abba-

<sup>130</sup> «Nessuno voglia celebrare riti sacri ai quali assistano più di cinque partecipanti, fra uomini e donne; non vogliono partecipare nel gruppo più di due uomini e più di tre donne, se non dietro autorizzazione (deliberazione) del pretore urbano e del senato, come è stato scritto sopra».

<sup>131</sup> Cic. *de leg.* 2.41: *Sacrilego poena est, neque ei soli qui sacrum abstulerit, sed etiam ei qui sacro commendatum.* «È comminata pena al ladro di cose sacre, e non solo a colui che sottrarrà cosa sacra, ma anche a chi sottrarrà cosa affidata a luogo sacro». Cicerone dopo avere riferito della repressione dei Baccanali attraverso 'l'antico provvedimento senatorio', e della legge di Pagonda (vd. nt. 113, cap. III, in Cancelli, *Studia Juridica* cit.), alternando richiami a disposizioni greche e avvenimenti di Roma, riferisce di questi provvedimenti.

stanza fedele al testo originale, mentre nella parte successiva elenca le direttive rivolte all'autorità competente, dichiarate conformi al parere del senato.

Gli ordini rivolti alle autorità locali sono inoltre declinati al tempo presente e si alternano con quelli al tempo imperfetto, che indicano le corrispondenti decisioni del senato. Ciò perché, come osservava l'Accame<sup>132</sup>, i consoli nella lettera inviata inserirono, oltre ai loro comandi diretti ispirati alle prescrizioni senatoriali, anche alcune espressioni contenute in tali prescrizioni, generando una «certa formale incongruenza».

Le preoccupazioni spingono ancora le autorità ad ammettere adunanze cui non partecipassero più di cinque persone, maggiormente controllabili quindi, tranne che le autorità consentissero un numero più alto di aderenti. Ma anche in questo caso spicca forte il contrasto: il S.C. fissa il numero dei partecipanti a massimo cinque persone, ponendo quindi un limite prescrittivo senza alcuna eccezione. In questo caso però le decisioni, che avrebbero potuto imporre una definitiva censura senza alcun limite numerico minimo, lasciano, almeno apparentemente, aperta una possibilità.

*Haice utei in coventionid exdeicatis ne minus trinum l noundinum, senatuosque sententiam utei scientes esetis, – eorum l sententia ita fuit: «Sei ques esent, quei arvorsum ead fecisent, quam suprad l scriptum est, eis rem capitalem faciendam censuere» – atque utei l hoc in tabolam ahenam inceideretis, ita senatus aiuom censuit, l utei que eam figier ioubeatis, ubei facilumed gnoscier potisit; atque l utei ea Bacanalia, sei qua sunt, exstrad quam sei quid ibei sacri est, l ita utei suprad scriptum est, in diebus X, quibus vobeis tabelai datai erunt, l faciatis utei dismota sient.*

*In agro Teurano*<sup>133</sup>.

Si tratta ora di una serie di regole da rispettare inviate all'autorità locale e viene specificata la sanzione prevista per i trasgressori: la pena di morte.

Viene inoltre indicato il modo (pubblicazione in luogo pubblico e in certi giorni di mercato) per rendere più facilmente conoscibili istruzioni e prescrizioni, disponendo di iscrivere le statuizioni su una *tabula* di bronzo in un posto

<sup>132</sup> Accame, *Scritti minori* cit. 131.

<sup>133</sup> «Queste disposizioni fatele conoscere nell'assemblea popolare per un periodo comprendente non meno di tre giorni di mercato e perché conosciate bene la deliberazione del senato, la sua decisione è stata precisamente questa: se vi fossero di quelli che agissero in modo contrario a quanto è stato scritto sopra, decretarono che si eseguisse su di loro la pena capitale. Il Senato ritenne giusto che facciate incidere questa deliberazione su una tavola di bronzo e che diate ordine di affiggerla dove possa essere facilmente conosciuta e che così come è stato scritto, nel termine di dieci giorni, da quando vi sarà consegnato il testo della deliberazione, siano eliminati i Baccanali, se ve ne è alcuno, eccetto il caso in cui vi sia qualcosa di sacro. Nell'agro Teurano».

dove potessero essere lette e conosciute da tutti, nel termine di dieci giorni dalla consegna della lettera, ed ordinando la distruzione dei Baccanali se esistenti, tranne il caso che vi fosse qualcosa di sacro.

Infine a chiusura del provvedimento è citato il luogo di destinazione dell'iscrizione: nel territorio dei Teurani.

La parte finale dell'epigrafe<sup>134</sup> si rifaceva, secondo Silvio Accame, ad un altro S.C. e questo aspetto troverebbe conferma nella narrazione liviana<sup>135</sup>.

I consoli, secondo l'esposizione dell'A., avrebbero collegato alle deliberazioni senatorie concernenti le sole autorità, quelle di un altro S.C. riguardanti, anche queste, solo le autorità locali. Il motivo è semplice: ai consoli interessava far conoscere ai magistrati locali le decisioni senatorie già adottate con un altro S.C., probabilmente perché su di essi incombeva il compito di combattere la congiura.

Quest'ultima parte rivolta al territorio dei Teurani risulta significativa, stabilendo la pena capitale come punizione per i trasgressori, in ciò ricordando la struttura delle antiche *leges sacrae*, ma lasciando anche sopravvivere evidentemente le are e i luoghi consacrati a Bacco, considerati sacri ed inviolabili.

## V. Conclusioni

Non sappiamo, come ha rilevato Guzzo<sup>136</sup> «se nel territorio teurano le agitazioni dei Bacchanti avessero raggiunto livelli più pericolosi che altrove, ma sembra che non se ne possa dubitare, data la precisazione di Livio a proposito degli ambienti nei quali il movimento era più virulento». In effetti, osserva ancora l'A., all'interno dell'attuale Calabria, dov'è localizzata Tiriolo sembra che agricoltura e pastorizia dovessero costituire le attività produttive principali, forse esercitate per lo più dai gruppi di *Brettii* che, «a causa del modo di produzione cui erano ridotti, soffrirono di tali ristrettezze da cogliere ogni occasione come ad esempio la partecipazione ai riti bacchici, per tentare di infrangere le regole imposte dai vincitori».

Si trattava di rituali che, sembra ormai chiaro ed evidente, si svolgevano in

<sup>134</sup> *Atque uti ea Bacanalìa, sei qua sunt, exstrad quam sei quid ibei sacri est, ita uti suprad scriptum est, in diebus X, quibus vobis tabelai datai erunt, faciatis uti dismota sient.* La sovraaccitazione dei consoli rispetto invece alla calma dei senatori che formulano adeguatamente i divieti è evidente, per l'A., anche dallo stile dell'iscrizione. I consoli insomma si riferirono al S.C. che avevano sott'occhio, senza però riferirlo letteralmente. La tavola di Tiriolo non è pertanto che una trascrizione in bronzo della lettera dei consoli. In Accame, *Scritti minori* cit. 132-133.

<sup>135</sup> Liv. 39.18.8 e 19.1.

<sup>136</sup> P.G. Guzzo, *I Brettii*, Storia e Archeologia della Calabria preromana, Milano 1989, 73.

segreto e clandestinamente e questi elementi potevano già da soli ingenerare il dubbio che si stesse organizzando qualcosa di poco chiaro e magari di non proprio lecito.

Secondo Cerami<sup>137</sup> infatti il valore 'precoativo' del contenuto del *S.C. de Bacchanalibus* trova giustificazione nel 'magnus terror' prodotto sull'opinione pubblica e nell'assenso dei cittadini romani nei confronti dell'inchiesta sulle associazioni segrete, diffuse velocemente dall'Etruria a Roma 'velut contagione morbi'<sup>138</sup>, assenso nondimeno rafforzato dalla successiva lettura del testo del S.C.<sup>139</sup> e dal plebiscito confermativo delle misure premiali disposte dal senato<sup>140</sup>. Il carattere della segretezza dei riti bacchici faceva temere per l'incolumità della società romana stessa.

La distanza del luogo di destinazione dell'epigrafe da Roma, condizione aggravata ancor di più dalla mancanza di adeguati percorsi stradali in grado di consentire un più capillare controllo dei siti, soprattutto collinari ed interni come Tiriolo, dovette rendere il compito assai più complesso. Dovranno passare ancora circa cinquant'anni perché venga costruita nel 132 a.C. la Via Popilia, l'arteria militare che consentirà il definitivo controllo dei territori a sud della capitale, già interessati dalla romanizzazione, con il diretto collegamento da Capua a Reggio.

Bisogna inoltre considerare che i Baccanali erano rituali estranei alla tradizione romana; provenivano infatti dalla Grecia e si erano insinuati nei territori italici con cui Roma stava allora entrando a contatto. Territori che non sempre si erano mostrati disposti a cedere all'invasione romana e che anzi, come era avvenuto in area bruzia, a questa avevano opposto resistenza e si erano ribellati.

Per il Levi<sup>141</sup> il S.C. del 186 a.C., dimostrando «chiaramente l'esistenza di un'associazione di fatto per la segreta celebrazione dei riti dionisiaci in Roma», costituisce anche il primo caso a noi noto di intervento dello Stato mirante alla limitazione, per motivi di ordine pubblico, della libertà di associazione a scopo

<sup>137</sup> In particolare l'A. (P. Cerami, *Prassi e Convenzioni Costituzionali nel Sistema della Libera Res Publica Romana*, in *AUPA*. 47, 2002, 138 nt. 31) precisa «Quanto al *S.C. de Bacchanalibus*, il valore 'precoativo' del suo contenuto trova la sua ragion d'essere nel *magnus terror* e nel generale assenso che l'inchiesta e l'istruttoria sulle associazioni segrete, che si erano diffuse rapidamente dall'Etruria a Roma «*velut contagione morbi*» (Liv. 39.9.1), avevano suscitato nell'opinione pubblica al termine della dettagliata relazione svolta, in concione, dal console Postumio (Liv. 39.15,16). Assenso rafforzato, peraltro, dalla successiva lettura del testo del S.C. (Liv. 39.17.1) e poi consolidatosi con il plebiscito confermativo delle misure premiali disposte dal senato (Liv. 39.19.7)».

<sup>138</sup> Liv. 39.9.1.

<sup>139</sup> Liv. 39.17.1.

<sup>140</sup> Liv. 39.19.7.

<sup>141</sup> M.A. Levi, *Roma antica, Società e costume* 2, Torino 1976, 554.

religioso, rappresentando anche la prima applicazione del concetto di '*collegium illicitum*'.

L'invio dei divieti contro i baccanali rese comunque certamente più facile la conoscibilità delle direttive centrali in diverse aree della penisola, anche quelle più distanti territorialmente. E forse proprio per questo maggiormente coinvolte nella propagazione e diffusione del fenomeno associativo bacchico. Soprattutto in zone in cui forme di misticismo greco e italiota erano certamente ben attecchite<sup>142</sup>, conservandosi anche in nuclei italici come i centri bruzi. Non credo invece all'ipotesi della devastazione dei territori a seguito della repressione. Al contrario, l'area interna bruzio-italica entrò lentamente a far parte dell'*ager publicus populi Romani* rimanendo via via incamerata nelle grandi estensioni dei *latifundia* romani.

L'epigrafe è dunque interessante, oltre che per il suo intrinseco valore, per avere consentito di conoscere come le autorità romane si comportarono nella vicenda facendo fronte all'emergenza di quel periodo, che vide Roma a contatto con popolazioni italiche spesso in conflitto e che, anche in prosieguo e dopo la conclusione della III guerra punica, si trovò a fronteggiare varie e diverse emergenze e resistenze. Eppure con la vittoria del 146 a.C. e la distruzione di Cartagine, essa si proietterà sul Mediterraneo come potenza politico-militare ormai incontrastata.

Certo è che a seguito del rinvenimento dell'iscrizione ci si rese ben conto del suo valore materiale, non prestando invece molta attenzione al contenuto e alle ragioni che spinsero ad adottare le rigorose norme, costituenti invece aspetti importanti.

Il provvedimento autoritativo infatti, reprimendo i baccanali, mirava certamente anche a demotivare altre possibili future forme di associazioni segrete, e, considerati l'incisività dei divieti e la sanzione irrogata, valeva come caso esemplare.

Il *Senatus consultum de Bacchanalibus* comunque destò un certo interesse, dimostrato dalle varie traduzioni, citazioni e dai numerosi richiami all'iscrizione.

Come abbiamo già rilevato, il linguaggio è arcaico e, quanto al suo contenuto, esso rispecchia un rigoroso formalismo.

Con riguardo alla pena di morte, la sanzione trovava evidentemente giustificazione nel tipo e nella gravità dei reati imputati alla setta e descritti con dovizia di particolari da Livio.

Non conoscendo però quali rapporti giuridici legassero effettivamente Roma all'*ager*, non si può escludere né ammettere che il territorio dei Teurani fosse pienamente autonomo. Si può però pensare che per sollecitare un intervento così

<sup>142</sup> Cfr. E. Gerunzi, *Dei e Dio*, in *Atene e Roma* 7, 1904, 82 ss.

radicale coinvolgente i magistrati, cui era stato dato il compito di affiggere la tavola in un luogo centrale e nei giorni di mercato, certamente l'*ager* dovesse essere ormai interessato dal fenomeno, esteso ad un numero evidentemente rilevante di persone, oppure ad una comunità in grado però di attirare l'attenzione delle autorità.

Anche dopo la repressione del 186 a.C. però il culto bacchico/dionisiaco, come noto, continuò ad essere celebrato nei territori del Sud Italia come testimoniano sia le fonti letterarie che le evidenze archeologiche.

Vicende descritte in tempi successivi dimostrano che tali riunioni non scomparvero del tutto ed anzi in alcuni casi costrinsero le autorità romane ad intervenire, rimanendo di esse traccia nelle opere della storiografia. Tra i casi più noti, si pensi alla descrizione che Tacito<sup>143</sup> fa del bacchanale di Messalina, moglie dell'imperatore Claudio, o allo scandalo prodotto dai comportamenti sfrenati e disdicevoli di alcuni esponenti di famiglie nobili di Roma e da Giulia, figlia dell'imperatore Augusto, che la esiliò a Ventotene e poi a Reggio Calabria, narrato da Dione Cassio<sup>144</sup> e da Macrobio<sup>145</sup>.

Certamente però l'episodio del 186 a.C. servì ad affermare maggiormente la presenza romana nella singolare questione. Bacco continuò ad essere celebrato sia nei palazzi nobiliari che nelle are e nei templi collocati in aree più decentrate della *res publica*.

In ogni caso un piccolo comune di alta collina come Tiriolo, situato geograficamente al centro della Calabria, che altri rilevanti ritrovamenti hanno pure contribuito a rendere più conosciuto ed ammirato, dalla scoperta del *S.C. de Bacchanalibus* in poi ha attratto l'attenzione degli studiosi desiderosi di approfondire e ricostruire il più possibile le fasi del suo importante passato.

Daniela Tarditi

Università Mediterranea di Reggio Calabria  
24daniela@libero.it

<sup>143</sup> Tac. *Ann.* 11.31,32.

<sup>144</sup> Dio Cass. 55.10.13.

<sup>145</sup> Macr. *Sat.* 2.5.4.

**SENATUS CONSULTUM DE BACCHANALIBUS<sup>146</sup>**

- 1 [Q.] Marcius L. f., S(p.) Postumius L. f. co(n)s(ules) senatum consoluerunt n(o-  
nis) Octob(ribus) apud aedeml Duelonai.  
Sc(ribundo) arf(uerunt) M. Claudi(us) M. f. L. Valeri(us) P. f. Q. Minu-  
ci(us) C. f.  
De Bacanalibus quei foideratei l esent, ita exdeicendum censuere:  
«Neiquis eorum [B]acanal habuisse velet. seiques l esent, quei sibi deicerent  
5 necesus ese Bacanal habere, eeis utei ad pr(aitore) urbanum l Romam veni-  
rent, deque eeis rebus, ubei eorum v[e]r[b]a audita esent, utei senatusl noster  
decerneret, dum ne minus senator<i>bus C adesent, <quom e>a res cosole-  
retur. l  
Bacas vir nequis adiese velet ceivis Romanus neve nominis Latini neve so-  
cium lquisquam, nisei pr(aitore) urbanum adiesent, isque de senatuos senten-  
tiad, dum ne l minus senatoribus C adesent, quom ea res cosoleretur, iousisent.  
Ce[n]suere. l  
10 Sacerdos nequis uir eset; magister neque vir neque mulier quisquam eset;l  
neve pecuniam quisquam eorum comoine[m h]abuisse velet; Neve magistratum,  
l neve pro magistratu[d], neque virum [neque mul]ierem qui<s>quam fecise  
velet. l neve posthac inter sed coniouura[se nev]e comvovise neve conspondisel  
15 neve conpromesise velet, neve quisquam fidem inter sed dedise velet. l Sacra in  
[o]quoltod ne quisquam fecise velet; neve in poplicod neve in l preivatod neve  
extrad urbem sacra quisquam fecise velet, nisei l pr(aitore) urbanum adieset,  
isque de senatuos sententiad, dum ne minus l senatoribus C adesent, quom ea  
res cosoleretur, iousisent. Censuere. l  
20 Homines plous V oinvorsei virei atque mulieres sacra ne quisquam l fecise  
velet, neve inter ibei virei plous duobus, mulieribus plous tribus l arfuisse velent,  
nisei de pr(aitoris) urbani senatuosque sententiad, utei suprad l scriptum est». l  
Haice utei in coventionid exdeicatis ne minus trinum l noundinum, sena-  
tuosque sententiam utei scientes esetis, – eorum l sententia ita fuit: «Sei ques  
25 esent, quei arvorsum ead fecisent, quam suprad l scriptum est, eeis rem caputa-  
lem faciendam censuere» – atque utei l hoce in tabolam ahenam inceideretis,

<sup>146</sup> La trascrizione del testo utilizzata è tratta da Calabi Limentani, *Epigrafia latina* cit. 342-343.



30 *ita senatus aiuom censuit, l uteique eam figier ioubeatis, ubei facilumed gnoscier potisit; atque l utei ea Bacanalia, sei qua sunt, exstrad quam sei quid ibei sacri est, l ita utei suprad scriptum est, in diebus X, quibus vobeis tabelai datai lerunt faciatis utei dismota sient. – In agro Teurano.*

